

# La collaborazione italo-britannica nel settore della difesa e sicurezza dopo la Brexit

di Ester Sabatino, Ottavia Credi e Michele Nones  
a cura di Ester Sabatino

## ABSTRACT

Italia e Regno Unito hanno da tempo instaurato una solida collaborazione nel settore della difesa, sia sul piano operativo che su quello industriale. La cooperazione tra i due Paesi si inserisce nel più ampio contesto di difesa europeo e si sviluppa principalmente nel settore aeronautico ed elettronico militare attraverso accordi intergovernativi a geometria variabile, con buone potenzialità di esportazione. A livello industriale le prolungate interazioni tra le forze armate italiane e britanniche hanno favorito l'integrazione tra le rispettive industrie della difesa sviluppando modalità di lavoro condivise, anche in seguito alla creazione di joint venture. Con l'uscita del Regno Unito dall'Ue è stato sottoscritto l'Accordo sugli scambi e la cooperazione per definire le relazioni tra l'Unione e Londra nella sua condizione di Paese terzo. Tuttavia la mancanza di un accordo sulla politica estera, di sicurezza e difesa rende necessario definire nuove modalità di cooperazione. In Italia sarà necessario introdurre modifiche normative alla Legge 185/90 per mantenere rapporti privilegiati ed efficaci con i Paesi partner e alleati esterni all'Unione, come il Regno Unito, e puntare alla definizione di un accordo quadro tra i rispettivi Ministeri della Difesa all'interno del quale sviluppare la collaborazione settoriale.

*Italia | Regno Unito | Unione europea | Brexit | Industria della difesa*

**keywords**

## La collaborazione italo-britannica nel settore della difesa e sicurezza dopo la Brexit

di Ester Sabatino, Ottavia Credi e Michele Nones  
a cura di Ester Sabatino\*

<b>Executive summary</b>	p. 3
<b>1. La collaborazione fra Italia e Regno Unito nei programmi intergovernativi</b> , di <i>Ester Sabatino</i>	8
1.1 I programmi per le esigenze delle rispettive forze armate	9
1.2 Le esportazioni a Paesi terzi	13
<b>2. La collaborazione fra Italia e Regno Unito a livello industriale</b> , di <i>Ester Sabatino</i>	16
2.1 Integrazione fra le imprese	16
2.2 Filiere produttive	18
<b>3. L'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito del 24 dicembre 2020 e le implicazioni per il settore della difesa</b> , di <i>Ottavia Credi</i>	20
3.1 Tematiche escluse dall'Accordo	20
3.2 Ripercussioni sulle politiche europee	21
3.3 Risultati dell'accordo	22
<b>4. Le previsioni dei Regolamenti Pesco ed Edf per la partecipazione di stati terzi</b> , di <i>Ottavia Credi</i>	23
4.1 Partecipazione di stati terzi a progetti Pesco	23
4.2 Accesso di enti terzi a progetti finanziati dall'Edf	25
<b>5. Le implicazioni della nuova condizione del Regno Unito di Paese non Ue per la normativa italiana relativa al settore della difesa</b> , di <i>Michele Nones</i>	28
5.1 Il controllo delle importazioni ed esportazioni di prodotti della difesa da e verso il Regno Unito	34
5.2 Definizione di specifici accordi fra Italia e Regno Unito relativi al settore della difesa	37
<b>Lista degli acronimi</b>	40

\* Ester Sabatino è ricercatrice del programma Difesa dell'Istituto Affari internazionali (IAI). Ottavia Credi è ricercatrice junior nei Programmi Difesa e Sicurezza dello IAI. Michele Nones è vicepresidente dello IAI. Gli autori ringraziano quanti hanno fornito informazioni e suggerimenti durante la ricerca. Questo studio è stato realizzato con il sostegno e la collaborazione della Federazione Industrie per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). Lo studio è stato completato il 22 marzo 2021.

## Executive summary

### *La collaborazione fra Italia e Regno Unito nei programmi intergovernativi*

Italia e Regno Unito vantano una lunga collaborazione nel settore della difesa, sia sul piano politico militare e operativo che su quello industriale. Nel tempo, la partnership strategica tra i due Paesi è andata ad inserirsi in un più ampio quadro di collaborazione a livello europeo, tramite accordi e programmi congiunti. La cooperazione tra forze armate e le realtà industriali dei due Paesi rappresenta uno dei punti cardine del rapporto bilaterale e i due governi si sono mostrati, in via di principio, intenzionati a mantenere un alto livello di collaborazione sui temi della difesa e sicurezza anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La collaborazione tra i due Paesi interessa principalmente il settore aeronautico ed elettronico militare ed è stata portata avanti per mezzo di accordi intergovernativi a geometria variabile. A partire dal primo programma per lo sviluppo del velivolo da combattimento multiruolo Tornado, gestito dal consorzio Panavia GmbH e portato avanti da Germania, Italia e Regno Unito, la collaborazione bilaterale tra Roma e Londra ha sperimentato un passo in avanti con lo sviluppo dell'elicottero medio-pesante navale EH101, oggi AW101. La collaborazione per le forze armate dei due Paesi è stata ulteriormente sviluppata grazie al secondo programma multinazionale che ha visto coinvolti Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, per lo sviluppo dell'Eurofighter Typhoon, velivolo da combattimento di quarta generazione. Collegato al completamento delle capacità operative dell'Eurofighter è il sistema missilistico aria-aria Meteor, anch'esso sviluppato per mezzo di una collaborazione multinazionale. Il suo sviluppo è stato il frutto di decisioni politico-strategiche a livello europeo, che hanno permesso il consolidamento del settore missilistico e di ridurre fortemente la dipendenza europea dalla tecnologia americana. Sempre in ambito missilistico, la collaborazione italo-britannica è proseguita insieme alla Francia per il missile Aster e si esplicita oggi nella collaborazione tra Mbda Italia e Mbda Uk per lo sviluppo del *Common Anti-air Modular Missile - Extended Range* (Camm-Er). Infine, le competenze accumulate tramite i programmi Tornado ed Eurofighter verranno messe a frutto tra Italia, Regno Unito e Svezia per la produzione del caccia di sesta generazione Tempest.

La nuova condizione del Regno Unito di Paese extra-Ue richiederebbe un potenziamento degli uffici della Difesa che devono gestire la collaborazione bilaterale. In quest'ottica, la presenza di un rappresentante del Direttore nazionale degli armamenti italiano presso la nostra ambasciata a Londra, nonché un rafforzamento del personale italiano appartenente al III° reparto dello Stato Maggiore della Difesa e del III° reparto del Segretariato Generale della Difesa potrebbero essere un modo per tutelare gli interessi italiani.

Questi programmi intergovernativi hanno anche dato luogo all'esportazione dei relativi sistemi d'arma verso Paesi terzi. Velivoli Tornado sono stati esportati all'Arabia Saudita, mentre diversi Paesi hanno acquisito l'Eurofighter, che è al

momento il programma europeo che ha ricevuto il maggior numero di ordinativi internazionali (Arabia Saudita, Austria, Kuwait, Oman, Qatar). Per quanto concerne il settore missilistico, la cooperazione trilaterale nel quadro *Principal Anti Air Missile System* (Paams) ha portato all'esportazione dei sistemi a diversi Paesi, tra cui Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Singapore, e per il quale si prevede un nuovo ciclo di esportazioni in seguito all'aggiornamento del sistema attualmente in corso. Anche i sistemi missilistici Meteor e il programma Camm-Er presentano considerevoli potenzialità di esportazione, particolarmente spiccate per quest'ultimo grazie alla modularità del sistema.

### *La collaborazione fra Italia e Regno Unito a livello industriale*

L'integrazione tra le imprese della difesa italiane e britanniche è scaturita da una serie di interazioni economiche, politiche e strategiche. Tramite una prolungata cooperazione tra le rispettive forze armate, le industrie dei due Paesi hanno sviluppato dapprima approcci e processi simili, in seguito modalità di lavoro condivise grazie anche alla creazione di joint venture (Jv).

Le prime Jv tra Italia e Regno Unito furono la Alenia Marconi Systems (Ams), nel campo dei sistemi terrestri, navali e missilistici, e quella tra Agusta e Westland. Queste Jv giocarono un ruolo centrale per la definizione dei rapporti industriali successivi tra Italia e Regno Unito e nella determinazione del ruolo delle aziende italiane che oggi operano a livello transnazionale e sul territorio inglese. Nel settore missilistico, con l'obiettivo di garantire una maggiore autonomia europea, nella seconda parte degli anni novanta iniziò il processo di integrazione delle industrie europee che, nel 2001, diede vita a MbdA, in cui Leonardo detiene il 25 per cento delle azioni.

Se le Jv portarono ad importanti sinergie, per loro natura non poterono portare ad un reale efficientamento del sistema industriale richiedendo il consenso dei partecipanti per ogni decisione. Attraverso scissioni e nuove acquisizioni, l'accordo *Eurosystem Transaction* permise una ristrutturazione delle società, portando Finmeccanica ad acquisire la posizione di partner leader in alcuni settori (avionica e elicotteristica), ma soprattutto secondo operatore industriale di riferimento per il Ministero della Difesa inglese dopo la Bae Systems (che nel frattempo si era orientata verso il mercato elettronico americano con l'acquisizione del gruppo Gec-Marconi).

Il consolidamento della presenza industriale italiana nel Regno Unito ha generato un'integrazione altrettanto consistente con la filiera locale, sostenuta sia tramite l'acquisizione di aziende sul territorio d'oltremontana, sia attraverso il coinvolgimento di fornitori britannici. Il sostegno alla filiera locale è, infatti, motivo di attenzione sia delle imprese italiane presenti sul territorio inglese, sia del governo inglese, tanto da arrivare a sottoscrivere specifici accordi a tutela degli interessi delle parti: il mantenimento di elevati livelli di produttività delle filiere locali e l'accrescimento delle potenzialità di export.

L'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito del 24 dicembre 2020 e le implicazioni per il settore della difesa

In seguito all'uscita di Londra dall'Ue, il 31 dicembre 2020 è stato sottoscritto l'Accordo sugli scambi e la cooperazione, che definisce i rapporti di Londra con l'Ue, nella sua condizione di stato terzo. L'intesa comprende un accordo di libero scambio, un partenariato economico e sociale, una collaborazione in materia di sicurezza dei confini e un sistema di *governance* condiviso, ma non un accordo sulla politica estera, di sicurezza e di difesa, tematiche sulle quali Londra ha preferito mantenere un approccio flessibile. L'accordo comprende, tuttavia, una sezione sulla sicurezza cibernetica, permettendo al Regno Unito di prendere parte ad alcune attività mirate alla collaborazione strategica europea sul tema.

Data l'assenza di clausole specifiche, Londra non dovrà più osservare le disposizioni della Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e della Politica di sicurezza e di difesa comune (Psd), e il personale britannico attualmente coinvolto in missioni europee, così come quello impiegato presso le istituzioni europee, dovrà fare rientro nel Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione ha permesso a Londra di riacquisire un certo livello di indipendenza, tuttavia, data l'invariata presenza di interessi condivisi tra le parti in materia di difesa e sicurezza, sarà necessario stabilire precisi criteri di collaborazione in questo settore.

### *Le previsioni dei Regolamenti Pesco ed Edf per la partecipazione di stati terzi*

Nel novembre 2020 sono state approvate procedure e criteri di partecipazione di Paesi terzi, tra cui il Regno Unito, ai progetti della Cooperazione strutturata permanente (*Permanent Structured Cooperation*, Pesco). Qualora il Regno Unito dovesse, in futuro, mostrare interesse a prendere parte all'iniziativa, dovrà soddisfare i requisiti specificati nella decisione del Consiglio. Tra essi vi è la condivisione dei valori e dei principi dell'Unione e la garanzia di mantenere con essa un dialogo politico aperto. Ulteriori condizioni consistono nell'impegno a non violare gli interessi dell'Ue e di lavorare per il conseguimento dei suoi obiettivi. Londra dovrà, inoltre, dimostrare di essere in grado di fornire un sostanziale valore aggiunto al progetto e assicurare che la propria partecipazione non generi dipendenze da parte degli stati membri su equipaggiamenti, tecnologie, sistemi d'arma, o capacità di ricerca e sviluppo. Infine, a valle della procedura di adesione, i Paesi facenti parte del progetto potranno negoziare un accordo amministrativo con il Regno Unito per definirne i dettagli della collaborazione.

Nel dicembre 2020 è stata anche definita una proposta di regolamento del Fondo europeo per la difesa (*European Defence Fund*, Edf), prevedendo la possibilità di partecipazione di imprese europee controllate da stati terzi e di entità di stati terzi. Sarà, però, impedito ai soggetti proprietari di reclamare il controllo di proprietà intellettuali sviluppate durante attività di ricerca e sviluppo finanziate dal Fondo, le quali non potranno essere esportate fuori dai confini dell'Unione, a meno di esplicita approvazione dello stato in cui tale proprietà intellettuale è stata prodotta. Infine, sarà necessario dimostrare che questa partecipazione non sia in contrasto

con gli obiettivi delle attività finanziate dai fondi europei.

### *Le implicazioni della nuova condizione del Regno Unito di Paese non Ue per la normativa italiana relativa al settore della difesa*

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha dato origine ad alcuni problemi sul piano giuridico e normativo nella collaborazione bilaterale tra Roma e Londra. Ciò è valido in modo particolare per l'Italia, caratterizzata da un quadro giuridico più problematico rispetto al modello britannico, per contro più pragmatico e orientato verso il mercato internazionale. Queste caratteristiche erano riscontrabili già nelle modalità di recepimento della Direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari dei prodotti per la difesa e della Direttiva 2009/81/CE relativa agli acquisti di equipaggiamenti di difesa e sicurezza.

La trasposizione della Direttiva 2009/43/CE è avvenuta in Italia tramite l'inserimento, nella Legge 185/90 sul controllo delle esportazioni militari, di una sezione dedicata ai soli stati membri dell'Ue (tra i quali, oggi, non rientra più il Regno Unito), mentre quella della Direttiva 2009/81/CE per mezzo della modifica del Codice degli Appalti Pubblici. In entrambe le trasposizioni è prevalso un approccio che non ha adeguatamente considerato le specificità del settore della difesa. Questa scelta è riconducibile alla propensione italiana ad adattarsi alle normative europee col mero recepimento, piuttosto che con adeguamenti più opportuni per una migliore tutela degli interessi del Paese.

Nel contesto della nuova collaborazione italo-britannica, sarà importante per l'Italia introdurre alcune modifiche normative che consentano il mantenimento di rapporti privilegiati e altrettanto efficaci con alcuni Paesi amici e alleati, anche se extra-Ue. Resta, comunque, auspicabile l'instaurazione di un dialogo tra Unione europea e Regno Unito volto alla risoluzione di potenziali criticità che potrebbero presentarsi nella collaborazione nel settore della difesa.

Per quanto riguarda la normativa italiana attinente al settore della difesa, l'uscita del Regno Unito dall'Ue non fa presagire conseguenze negative relativamente all'accesso delle imprese ai rispettivi mercati nazionali. Anche con riferimento ai programmi gestiti dall'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (*Organisation conjointe de coopération en matière d'armement*, Occar) la non appartenenza del Regno Unito all'Ue non avrà ripercussioni sulla sua partecipazione all'Occar, essendo l'organizzazione stata istituita tramite un trattato internazionale a livello intergovernativo. Inoltre, nell'ambito dell'azione di controllo del governo italiano sugli investimenti e gli assetti strategici, non è prevista differenziazione di trattamento degli enti sulla base della loro provenienza. Con riferimento alla recente regolamentazione europea sul Quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, sarà, invece, necessario che l'Italia ribadisca la propria intenzione ad operare un vigilante controllo su nuovi investimenti o acquisizioni di imprese nazionali da parte di enti non italiani, senza che questi modifichino la "identità nazionale" dell'impresa interessata.

Ulteriore settore regolamentare a cui prestare attenzione sarà quello dell'Edf. Per evitare discriminazioni nei confronti di imprese italiane di proprietà di soggetti extra-Ue (compresi quelli britannici) sarebbe auspicabile l'approvazione di una procedura da parte del Comitato interministeriale sulla Golden Power, che garantisca alla Commissione europea la "identità nazionale" delle imprese interessate.

Tuttavia, le ripercussioni maggiori potrebbero emergere relativamente al controllo delle esportazioni di equipaggiamenti militari. La qualifica del Regno Unito di Paese terzo impatta sulle procedure di autorizzazione all'interscambio di equipaggiamenti militari, non più qualificabile come trasferimento intra-comunitario.

Sarà, dunque, importante rimuovere gli ostacoli che potrebbero penalizzare l'interscambio tra Roma e Londra, in particolar modo nei casi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e di programmi di collaborazione tra i governi dei due Paesi.

Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sarà, quindi, necessario effettuare un aggiornamento della Legge 185/90 al fine di permettere una gestione delle cooperazioni intergovernative e industriali tra Roma e Londra che consenta, da un lato, il rispetto dei principi che regolano le esportazioni militari italiane, dall'altro, un adeguato livello di flessibilità e semplificazione. Attraverso alcuni limitati cambiamenti alla Legge 185/90 si potrebbe aggiornare l'attuale inquadramento della licenza globale di progetto e farla evolvere in un nuovo strumento autorizzativo, la licenza globale, che permetta il controllo dell'interscambio di equipaggiamenti militari non solo col Regno Unito ma anche con Paesi di provata affidabilità non facenti parte della Nato o dell'Unione europea.

Parallelamente si potrebbe arrivare alla sottoscrizione di un accordo quadro tra i rispettivi Ministeri della Difesa per meglio definire la collaborazione italo-britannica nel campo della difesa e incardinare in un ombrello giuridico gli accordi tecnici che, in questo caso, potrebbero essere successivamente sottoscritti. In alternativa potrebbe essere perseguito un accordo più tecnico con un memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding, MoU*) che limiti il proprio raggio di azione al mercato della difesa dei due Paesi.

## 1. La collaborazione fra Italia e Regno Unito nei programmi intergovernativi

di Ester Sabatino

La collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito nel settore della difesa fa ormai parte della nostra storia e comprende sia la cooperazione politico militare e operativa, sia quella prettamente industriale.

Come spesso avviene anche in altri settori, quella in ambito di difesa si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione a livello europeo, che è stata stimolata e supportata dai governi di Londra e Roma principalmente per mezzo di accordi intergovernativi a geometria variabile, che hanno visto la partecipazione anche di altri Paesi europei, a seconda della rilevanza dei singoli progetti per le forze armate e le industrie dei singoli governi.

La partnership strategica che si è instaurata tra i due Paesi è stata resa possibile da una serie di fattori, tra cui la condivisione della necessità di aggiornamento di stesse tipologie di equipaggiamenti con requisiti operativi simili, derivante dalla condivisione di un approccio simile alla difesa, che è scaturita in un numero elevato di accordi sottoscritti dai due Paesi. Solo in un secondo momento i rapporti collaborativi sono stati inseriti in un quadro di cooperazione europea, dapprima per mezzo dell'istituzione della Lettera d'intenti/Accordo quadro tra i sei maggiori Paesi operanti nella difesa a livello europeo, poi attraverso l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (*Organisation conjointe de coopération en matière d'armement*, Occar) con cinque Paesi e attraverso l'Agenzia europea di difesa (Eda) e infine in programmi di ricerca e sviluppo europei in materia di difesa (*Preparatory Action on Defence Research*, Padr, e *European Defence Industrial Development Programme*, Edidp).

Le collaborazioni tra le forze armate e a livello industriale consolidatesi nel tempo rappresentano dei punti di forza del rapporto bilaterale tra Italia e Regno Unito, la cui importanza è stata rinnovata dalla dichiarazione d'intenti (*Statement of Intent*, SoI) firmata tra i rispettivi ministri della Difesa nel luglio 2018 a Farnborough. In quell'occasione, i due Paesi si sono impegnati a cooperare maggiormente nel rafforzamento dell'interoperabilità delle proprie forze armate, per incrementare la condivisione di informazioni, promuovere la formazione congiunta del personale di settore e coordinarsi su tematiche di interesse strategico nel campo della sicurezza. Altri punti di particolare importanza riguardano il miglioramento della base tecnologica e industriale europea, l'ottimizzazione delle acquisizioni, il miglioramento e lo sviluppo di nuove capacità, nonché lo sfruttamento delle sinergie già esistenti o da poter creare<sup>1</sup>. La firma del SoI è rappresentativa della volontà dei due governi di continuare ad avere una collaborazione ad ampio

<sup>1</sup> Lorenzo Mariani, "Un rapporto che va preservato", in *Airpress*, n. 119 (febbraio 2021).



spettro nel settore della difesa e sicurezza anche dopo la Brexit.

### 1.1 I programmi per le esigenze delle rispettive forze armate

La collaborazione tra i due Paesi interessa principalmente il settore aeronautico ed elettronico militare e ha coinvolto in alcuni casi anche altri Paesi. Il primo programma di sviluppo e produzione congiunta che ha visto il coinvolgimento delle industrie della difesa europee, tra cui quelle italiana e inglese, è stato lo sviluppo del velivolo Tornado insieme alla Germania. La collaborazione, iniziata nel 1969, è coordinata e gestita a livello industriale attraverso il consorzio Panavia GmbH<sup>2</sup>, in cui la partecipazione industriale è distribuita per il 42,5 per cento al Regno Unito e alla Germania e per il restante 15 per cento all'allora Aeritalia (oggi Leonardo) per la parte italiana, mentre la Nato Eurofighter Tornado Management Agency (Netma) svolge il compito di interfaccia unico tra le imprese coinvolte e i Paesi utilizzatori. La cooperazione del Tornado comprendeva anche la formazione unificata e standardizzata dei piloti attraverso il Centro Addestramento Trinationale Tornado di Cottesmore (UK), operativo dal 1980 al 1999, che ha portato ad importanti sinergie operative del personale delle rispettive forze armate, i cui risultati sono stati riconosciuti anche al più alto livello politico italiano<sup>3</sup>.

La collaborazione inaugurata con il Tornado è stata successivamente testata, a livello bilaterale, per mezzo dell'elicottero medio-pesante navale (e poi terrestre) EH101, oggi AW101. Come in altri casi, la collaborazione industriale che ne è derivata, è stata il frutto di requisiti operativi simili e concomitanti delle forze armate dei due paesi, in particolare delle marine militari di Londra e Roma<sup>4</sup>. La proposta del consorzio European Helicopter Industries Ltd (Ehi), creato al 50 per cento tra Agusta e Westland<sup>5</sup> portò alla firma di un memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding, MoU*) tra i due Paesi nel 1991 e alle consegne dei primi elicotteri nel 1997 alla Royal Navy e nel 2000 alla Marina Militare<sup>6</sup>.

Se la cooperazione multilaterale iniziata attraverso il Tornado è stato il primo esempio di collaborazione nell'industria della difesa europea, il secondo programma

<sup>2</sup> Sito Panavia: *The Successful Panavia Tornado Programme*, <https://www.panavia.de/company/introduction>.

<sup>3</sup> Stefano Monteleone, "6° Stormo: i Tornado IDS dell'Aeronautica Militare", in *Aviation Report*, 23 novembre 2014, <https://www.aviation-report.com/?p=105>; Francesco Cossiga, "Breve indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica in occasione della visita alla base militare di Cottesmore e al TTTE (Centro di Addestramento Trinationale per il Velivolo Tornado), 21 novembre 1986", in *Discorsi e interventi del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 1985-1992*, Roma, Archivio storico della Presidenza della Repubblica, 2018, p. 486-487, <https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader/discorsi/Cossiga.html#page/584/mode/2up>.

<sup>4</sup> Claudio Catalano, *La politica industriale nel settore della Difesa*, Roma, Centro Militare di Studi Strategici, novembre 2016, p. 85, [http://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Pagine/la\\_politica\\_industriale.aspx](http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Pagine/la_politica_industriale.aspx).

<sup>5</sup> Per una breve panoramica sui passaggi che portarono alla creazione di AgustaWestland si rimanda alla sezione 2 del presente studio.

<sup>6</sup> Claudio Catalano, *La politica industriale nel settore della Difesa*, cit., p. 85.

multinazionale che ha coinvolto anche i due Paesi ha rappresentato quello che è conosciuto come il più ampio programma di cooperazione nell'ambito della difesa europea e di integrazione dell'industrie coinvolte: l'Eurofighter Typhoon<sup>7</sup>. Il programma Eurofighter deriva da un tentativo di cooperazione tra Francia, Germania e Regno Unito per la costruzione di un velivolo da combattimento europeo, a cui si aggiunsero successivamente anche l'Italia e la Spagna, che dovevano dotarsi della stessa tipologia di velivolo. A seguito dell'uscita della Francia dalla cooperazione<sup>8</sup>, nel 1986 si arrivò alla firma del MoU generale tra i restanti Paesi per lo sviluppo e la produzione di un velivolo da combattimento di quarta generazione, il cui avvio è stato definito pochi anni più tardi con l'accordo firmato il 10 novembre 1988<sup>9</sup>. La collaborazione sull'Eurofighter ha potuto sfruttare le lezioni apprese dalla precedente collaborazione a livello europeo<sup>10</sup>, nonostante abbia sperimentato diversi ritardi e aumenti di costo, anche a causa della mutata scena internazionale, dei rinnovati requisiti operativi delle aeronautiche dei Paesi coinvolti e della minore disponibilità economica dei Ministeri della Difesa. Questi fattori portarono ad una rivisitazione del programma e ad una riduzione degli ordinativi a circa 620 unità totali. Dal punto di vista industriale, ogni industria coinvolta produce una parte del velivolo, poi assemblata con moduli ed equipaggiamenti personalizzati per ogni Paese.

Collegato al completamento delle capacità operative dell'Eurofighter è il sistema missilistico aria-aria Meteor, della tipologia *Beyond Visual Range Air-to-Air Missile* (Bvraam). Sebbene il Meteor sia nato per rispondere ai requisiti operativi del Ministero della Difesa inglese, il suo sviluppo multinazionale è stato il frutto di decisioni politico-strategiche a livello europeo, che hanno permesso il consolidamento industriale nel settore missilistico. Fino alla fine degli anni '80, il comparto era molto dipendente dalla tecnologia americana, ma la messa a fattor comune delle competenze delle maggiori industrie settoriali in Europa, Mbda<sup>11</sup>, Saab e Inmize, permise lo sviluppo del missile di riferimento europeo<sup>12</sup>.

Il processo che portò ai programmi intergovernativi europei si interfacciò con l'impegno dei governi dei Paesi coinvolti attraverso la Lettera d'intenti sottoscritta

<sup>7</sup> Camera dei Deputati-XVI legislatura (2008-2013), "L'Eurofighter Typhoon nell'industria della Difesa", in *Temi dell'attività Parlamentare*, <https://leg16.camera.it/561?appro=90>.

<sup>8</sup> La Francia decise di uscire dal programma e procedere autonomamente alla costruzione del caccia Rafale di Dassault.

<sup>9</sup> Corte dei Conti, *Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico*, Deliberazione n. 20/2018/G, 17 ottobre 2018, p. 135 e ss., <https://www.corteconti.it/Home/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=ba549f7c-9546-4911-97b9-48052c8d47e5>.

<sup>10</sup> National Audit Office, *Transforming Logistics Support for Fast Jets*, HC 825 Session 2006-2007, London, The Stationery Office, 17 luglio 2007, <https://www.nao.org.uk/?p=17506>.

<sup>11</sup> Per una breve panoramica che portò alla creazione di Mbda si veda la sezione 2 del presente studio.

<sup>12</sup> Martin Lundmark, *Conditions and Success Factors for Companies in International Arms Collaboration*, rapporto della conferenza "Succeeding in Arms Collaboration: Technology Transfer and Export Control", Saint-Andrews University, 17 agosto 2017, p. 31 e ss., <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1282657>.

da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia nel 1998<sup>13</sup> per ristrutturare e rafforzare l'industria della difesa europea, prevedendo garanzie e procedure semplificate nelle aree in cui i Paesi parte intendevano cooperare e per favorire le società per la difesa transnazionali che si stavano creando. La decisione portò alla firma di un vero e proprio trattato internazionale, l'Accordo quadro<sup>14</sup>.

La preferenza inglese per la soluzione europea a scapito della proposta dell'americana Raytheon<sup>15</sup> presentata alla gara di aggiudicazione indetta dal Ministero londinese, segnò l'avvio della cooperazione Meteor, definita tramite un MoU siglato nel 2001<sup>16</sup>. I risvolti politico-tecnologici del programma erano bene evidenti già al momento della firma del memorandum: il sistema missilistico avrebbe armato gli Eurofighter, i Rafale di produzione francese e i Gripen svedesi e dotato i Paesi coinvolti della tecnologia più avanzata che si potesse raggiungere in Europa. Inoltre, circolava a livello politico la consapevolezza che questo programma avrebbe potuto generare una maggiore integrazione della politica degli armamenti a livello europeo, nonché delle politiche di acquisizione e dell'interoperabilità dei sistemi delle forze armate dei Paesi coinvolti<sup>17</sup>.

La collaborazione in ambito missilistico tra i due paesi proseguì attraverso la collaborazione con la Francia sul *Principal Anti Air Missile System* (Paams) di applicazione navale<sup>18</sup>, portata avanti dal consorzio Europaams. La cooperazione nasce per l'applicazione delle capacità di difesa aerea su navi della classe Orizzonte, il che generò l'uscita del Regno Unito dal programma – Londra era interessata a scenari d'altura – che però mantenne la componente missilistica. Le diverse

<sup>13</sup> Letter of Intent between 6 Defence Ministers on Measures to facilitate the Restructuring of the European Defence Industry, Londra, 6 luglio 1998, <http://data.grip.org/documents/200904230933.pdf>.

<sup>14</sup> Si veda l'allegato in: Repubblica italiana, *Legge 17 giugno 2003, n. 148: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;148>. Sui possibili effetti della Brexit sull'Accordo quadro si veda la sezione 4 dello studio di Paola Sartori, Alessandro Marrone e Michele Nones, "Looking Through the Fog of Brexit: Scenarios and Implications for the European Defence Industry", in *Documenti IAI*, n. 18|16 (luglio 2018), <https://www.iai.it/it/node/9341>.

<sup>15</sup> Marc Lorell et al., "The New Cross-Border Business Relationships: Case Study Findings and Proposed Future Research", in Mark A. Lorell et al., *Going Global? U.S. Government Policy and the Defense Aerospace Industry*, Santa Monica, Rand, 2002, p. 135-184 a p. 161, [https://www.rand.org/pubs/monograph\\_reports/MR1537.html](https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1537.html); House of Commons Defence Committee, "Eurofighter Armaments", in *Major Procurement Projects, Tenth Report of Session 1999-2000*, HC 528, 6 luglio 2000, <https://publications.parliament.uk/pa/cm/199900/cmselect/cmdfence/528/52804.htm>.

<sup>16</sup> Ministero della Difesa, *Programma pluriennale di RS/AR SMA 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione del missile aria-aria Meteor*, 24 luglio 2001, [https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04\\_all\\_pameteor.pdf](https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_all_pameteor.pdf).

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ministri della Difesa di Francia, Italia e Regno Unito, *Communiqué du ministère de la défense, en date du 26 avril 1999, sur l'accord de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni sur un futur système de missile antiaérien*, 26 aprile 1999, <https://www.vie-publique.fr/discours/163508-communique-du-ministere-de-la-defense-en-date-du-26-avril-1999-sur-la>.

esigenze portarono quindi allo sviluppo del sistema da montare sulle fregate italo-francesi della classe Orizzonte e sul cacciatorpediniere inglese Type 45, che si distingue per il sistema radar adottato<sup>19</sup>, ma non per il missile, che può essere nelle configurazioni Aster 15 e Aster 30<sup>20</sup>. Dal lato italiano si è decisa la partecipazione al programma di aggiornamento denominato Block 1 NT per l'aggiornamento dell'Aster 30 sia in configurazione navale che terrestre, a cui però il Regno Unito ha deciso di non partecipare<sup>21</sup>.

Più recentemente, si è arrivati alla definizione della cooperazione bilaterale tra l'Italia e il Regno Unito per l'identificazione di un sostituto dei missili Aspide, identificata con il Common Anti-air Modular Missile – Extended Range (Camm-Er), di produzione Mbda attraverso Mbda Italia e Mbda Uk<sup>22</sup>. La collaborazione tra i due Paesi iniziò nel 2016 con un SoI firmato dai due governi. Tuttavia, a causa di alcune mancate autorizzazioni italiane<sup>23</sup>, il programma ha subito ritardi e la conclusione della fase di sviluppo e omologazione, l'unica finora approvata, è prevista per il 2023<sup>24</sup>.

Tornando alla produzione congiunta di velivoli militari, la collaborazione di Italia e Regno Unito nel programma Eurofighter, nonché l'esperienza maturata da Londra e Roma nell'ambito del progetto F-35, sono stati i principali fattori che hanno portato alla decisione politico-strategica di Londra, Roma e Stoccolma di produrre congiuntamente il caccia di sesta generazione Tempest. Il programma è partito da una collaborazione bilaterale alla quale l'Italia ha aderito nel 2019 con la firma di un SoI, che prevedeva un dialogo strutturato e un allineamento sulla tecnologia da poter applicare al Tempest e sull'identificazione del framework di cooperazione industriale ottimale per produrre un velivolo di sesta generazione. La cooperazione trilaterale è oggi regolata dal MoU del 21 dicembre 2020 che definisce le attività di ricerca, sviluppo e il *joint concepting* necessari ai governi per "operare la scelta dell'acquisizione di un sistema aereo avanzato in sostituzione dell'Eurofighter"<sup>25</sup>. Il

<sup>19</sup> Il radar in dotazione ai cacciatorpedinieri inglesi è il Sampson, mentre le fregate Orizzonte sono dotate del radar Empar.

<sup>20</sup> "Signature of the PAAMS Agreement between France, Italy and the United Kingdom", in *Eurosam*, 26 marzo 2002, <https://www.eurosam.com/?p=322>.

<sup>21</sup> Camera dei Deputati, *Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (315)*, 4 luglio 2016, <http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0315.pdf&leg=XVII>.

<sup>22</sup> Michele Nones, Paola Sartori e Andrea Aversano Stabile, "La difesa missilistica e l'Italia: vecchie minacce e nuove sfide per la sicurezza nazionale", in *Documenti IAI*, n. 19|17 (settembre 2019), <https://www.iai.it/it/node/10712>.

<sup>23</sup> Sulle motivazioni che portarono alla mancata firma del contratto da parte dell'Italia e al conseguente ritardo sul programma si veda: Riccardo Ferretti (a cura di), *CAMM ER. Prospettive e considerazioni*, Roma, Laran, ottobre 2018, <https://www.laran.it/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-CAMM-ER.Omississ.pdf>.

<sup>24</sup> Senato della Repubblica-Servizio Studi, "Sviluppo e omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio. Atto del Governo 122", in *Dossier*, n. 31 (28 ottobre 2019), <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125069.pdf>.

<sup>25</sup> Ministero della Difesa, *Difesa: progetto Tempest, firmato Memorandum of Understanding tra*

Ministero della Difesa ha previsto una linea di finanziamento iniziale di circa 742 milioni di euro, da dover successivamente rifinanziare per assicurare il fabbisogno economico necessario<sup>26</sup>.

Nella collaborazione in ambito di difesa tra Italia e Regno Unito i rapporti industriali e a livello di programmi per lo sviluppo congiunto di armamenti continueranno a giocare un ruolo centrale. Una migliore gestione dei programmi in essere e di quelli a venire potrebbe essere assicurata dalla presenza di un rappresentante del Direttore nazionale degli armamenti italiano presso la nostra ambasciata a Londra. Allo stato attuale, i rappresentanti italiani svolgono il loro servizio nelle Rappresentanze permanenti dell'Italia presso l'Ue e presso la Nato, ma tale figura non è presente nel Regno Unito. Questa misura potrebbe essere accompagnata da un rafforzamento del personale appartenente al III° reparto dello Stato Maggiore della Difesa e del III° reparto del Segretariato Generale della Difesa. Questo potenziamento riequilibrerebbe la tendenza italiana a dedicare maggiori energie e risorse ai framework di collaborazione di riferimento (Nato, Ue e Usa) a scapito delle interazioni bilaterali, ma il mutato status del Regno Unito di Paese extra-Ue e le numerose collaborazioni settoriali che coinvolgono i due Paesi suggeriscono la necessità di un ripensamento al fine di riuscire a coordinare al meglio le varie esigenze e interessi in gioco.

### 1.2 Le esportazioni a Paesi terzi

La cooperazione per le forze armate è scaturita anche in collaborazioni per l'esportazione dei sistemi d'arma prodotti verso stati terzi. Tra i vari progetti, alcuni più di altri si sono distinti per le potenzialità in termini di export che hanno avuto o che possono raggiungere.

Se il primo programma di produzione congiunta portò all'esportazione di velivoli Tornado alla sola Arabia Saudita e per mezzo di commesse accordate a Bae Systems ma ripartite tra i tre paesi<sup>27</sup>, le esportazioni dell'Eurofighter sono state nettamente maggiori. L'Eurofighter è stato finora consegnato ad Austria, Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Qatar<sup>28</sup>, ma offerte ufficiali sono state consegnate ai governi di

*Italia, Regno Unito e Svezia. Il programma entra nel vivo*, 2 gennaio 2021, [https://www.difesa.it/Il\\_Ministro/Comunicati/Pagine/DIFESA-PROGETTO-TEMPEST-FIRMATO-MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-TRA-ITALIA-REGNO-UNITO-E-SVEZIA-IL-PROGRAMMA-ENTRA-NEL-VIVO.aspx](https://www.difesa.it/Il_Ministro/Comunicati/Pagine/DIFESA-PROGETTO-TEMPEST-FIRMATO-MEMORANDUM-OF-UNDERSTANDING-TRA-ITALIA-REGNO-UNITO-E-SVEZIA-IL-PROGRAMMA-ENTRA-NEL-VIVO.aspx).

<sup>26</sup> Ministero della Difesa, *Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022. Edizione 2020*, ottobre 2020, p. 96, <https://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP%202020-2022.pdf>.

<sup>27</sup> Sito Panavia: *Customer Map*, <https://www.panavia.de/customers/customer-map>; Panavia Aircraft GmbH, *Successful Makeover for the German Tornado: Tornado Service Life Enhancement*, 8 febbraio 2021, [https://www.panavia.de/news-events/detail/?tx\\_news\\_pi1%5Bnews%5D=13&tx\\_news\\_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx\\_news\\_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=97d8e20cc0d45b7496e284726db0fb63](https://www.panavia.de/news-events/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=13&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=97d8e20cc0d45b7496e284726db0fb63).

<sup>28</sup> Sito Eurofighter Typhoon: *Customers*, <https://www.eurofighter.com/customers>.

diversi Paesi<sup>29</sup>. La contrattazione delle varie commesse, sebbene venga sottoscritta da un solo Paese con la controparte estera, coinvolge a livello industriale tutte le industrie del consorzio Eurofighter nella misura definita dall'accordo di cooperazione industriale alla base del consorzio stesso. Negli anni, altri Paesi hanno mostrato potenziale interesse all'acquisto dell'Eurofighter, le cui possibilità di export potrebbero aumentare in conseguenza della decisione del governo tedesco di procedere con l'acquisto di 38 velivoli del lotto produttivo della tranche 4. I nuovi esemplari andranno a sostituire parte degli Eurofighter prodotti per la Luftwaffe nella prima tranche di produzione, saranno dotati del radar E-Scan Mk1 e soddisferanno standard più avanzati rispetto a quelli prodotti nelle precedenti tranche, assicurando livelli di prestazioni elevate del velivolo per i prossimi 30-40 anni<sup>30</sup>.

Passando al settore missilistico, la cooperazione trilaterale nel quadro Paams ha portato all'esportazione dei sistemi a diversi Paesi, tra cui Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Singapore<sup>31</sup>, mentre potenziali ulteriori acquirenti potrebbero richiedere il sistema a seguito dell'aggiornamento che Francia e Italia stanno portando avanti.

Con riferimento al Meteor, invece, le possibilità di esportazione del sistema di difesa aerea furono tra le considerazioni che portarono allo sviluppo congiunto di questo sistema fra i sei principali Paesi europei. La compatibilità del Meteor con gli Eurofighter, i Rafale e i Gripen, preannunciava la possibilità di raggiungere un numero considerevole di esportazioni<sup>32</sup> anche verso quei Paesi che optavano per uno dei tre velivoli menzionati. La previsione non fu sbagliata ed è stata recentemente riconfermata attraverso la scelta della Grecia di acquisto di velivoli Rafale dalla Francia, alcuni di questi equipaggiati con il sistema Meteor<sup>33</sup>. Le potenzialità d'esportazione potrebbero essere ulteriormente potenziate se si considera anche la possibilità di integrazione del sistema su altri velivoli, come sul caccia di quinta generazione F-35 nelle versioni inglese e italiana<sup>34</sup>, o sul caccia

<sup>29</sup> Si vedano ad esempio: Shephard, "Swiss Officially Receive Eurofighter Offer", in *Shepard News*, 19 novembre 2020, <https://www.shephardmedia.com/news/air-warfare/swiss-officially-receive-eurofighter-offer>; "Finland Seeks Best and Final Offer for HX Fighter Jets with April Deadline", in *Defense World*, 29 gennaio 2021, <https://www.defenseworld.net/news/28862>.

<sup>30</sup> Tony Garner, "Weapon System of Choice", in *Eurofighter World Magazine*, 19 febbraio 2021, <https://world.eurofighter.com/articles/weapon-system-of-choice>.

<sup>31</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2020*, febbraio 2020.

<sup>32</sup> Mbda ha riportato la consegna di 1.000 missili Aster nel 2018. Per maggiori informazioni si veda: Luca Peruzzi, "MBDA e i programmi che coinvolgono l'Italia", in *Analisi Difesa*, 24 marzo 2019, <https://www.analisdifesa.it/?p=123220>.

<sup>33</sup> Mbda, *MBDA to Arm Hellenic Air Force's New Rafale Fighter Jets*, 25 gennaio 2021, <https://www.mbda-systems.com/?p=19706>.

<sup>34</sup> Mbda, *Meteor Integration on F-35 Takes Significant Step Forward*, 21 aprile 2017, <https://www.mbda-systems.com/?p=14062>. Si veda inoltre: Paola Sartori, Alessandro Marrone e Michele Nones, "Looking Through the Fog of Brexit: Scenarios and Implications for the European Defence Industry", in *Documenti IAI*, n. 18|16 (luglio 2018), p. 19, <https://www.iai.it/it/node/9341>.

KF-X sudcoreano<sup>35</sup>.

Infine, si possono ipotizzare importanti potenzialità di esportazione del programma Camm-Er. La modularità del sistema consente la sua integrazione su piattaforme come sistema di munizionamento secondario o in alternativa ai sistemi Aster montati su navi di produzione italiana<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Mbda, *South Korea to Integrate MBDA's Meteor Missile onto KF-X Fighter Aircraft*, 22 novembre 2019, <https://www.mbda-systems.com/?p=17824>.

<sup>36</sup> Riccardo Ferretti (a cura di), *CAMM ER. Prospettive e considerazioni*, cit.

## 2. La collaborazione fra Italia e Regno Unito a livello industriale

di Ester Sabatino

### 2.1 Integrazione fra le imprese

L'integrazione tra le imprese italiane e quelle del Regno Unito è stata il risultato di interazioni politiche, strategiche ed economiche, che hanno coinvolto le forze armate dei due Paesi e il settore industriale della difesa europea.

La cooperazione nei vari programmi d'armamento ha significato lo sviluppo di approcci e processi simili tra le industrie coinvolte, che di volta in volta venivano migliorati grazie alle lezioni apprese dalle collaborazioni precedenti. In un primo momento non si arrivò alla condivisione degli assetti industriali, ma solo alla gestione dei programmi congiunti attraverso consorzi *ad hoc* che operarono da punto di contatto e interfaccia unico tra le imprese coinvolte e i potenziali acquirenti, costituiti con quote tra le varie industrie rispondenti al rispettivo impegno previsto nel progetto.

Lo sviluppo di approcci e processi industriali simili ha permesso la condivisione di modalità di lavoro che furono determinanti al momento della creazione delle prime joint venture (Jv) a partecipazione paritaria tra imprese italiane e inglesi e della successiva acquisizione. Il ricorso alle Jv è stato promosso per il raggiungimento della massa critica necessaria a mantenere elevati gli standard tecnologici dei programmi di sviluppo e produzione degli armamenti, a fronte dei ridotti budget nazionali per la difesa. La strategia di costituire Jv al 50 per cento, comportava importanti considerazioni industriali, tra cui la scelta di mettere a fattor comune gli assetti e le expertise aziendali, gestite da un consiglio di amministrazione unico con il compito di bilanciare e rappresentare le realtà industriali coinvolte. I risultati raggiunti a livello di Jv verso la fine degli anni '90, furono anche influenzati dalla volontà politica del momento, che spingeva verso il consolidamento dell'industria della difesa europea<sup>37</sup>.

La prima Jv italo-britannica operante nel settore della difesa fu la Alenia Marconi Systems (Ams), nel campo dei sistemi terrestri, navali e missili, costituita nel 1998 dalla messa in condivisione delle capacità produttive di Alenia Difesa dal lato italiano e di Gec Marconi dalla controparte inglese<sup>38</sup>. Prendendo a esempio il modello sviluppato per Ams, due anni più tardi si arrivò alla formazione di un'ulteriore Jv al 50/50 tra Agusta e Westland, quest'ultima di proprietà inglese di Gkn, nel settore elicotteristico. La collaborazione portò ad importanti risultati e

<sup>37</sup> Si rimanda alla sezione 1 del presente studio.

<sup>38</sup> Nel 1999 British Aerospace acquisisce le attività di Marconi nel settore della difesa e subentra nella Jv come controparte inglese. Anche grazie a quest'acquisizione, la neo-costituita Bae Systems diventa fornitore di riferimento del Ministero della Difesa inglese.



contribuì ad accrescere la maturità tecnologica settoriale dell'industria italiana<sup>39</sup>. Queste prime Jv giocarono un ruolo centrale per la definizione dei rapporti industriali successivi tra Italia e Regno Unito e nella determinazione del ruolo delle aziende italiane che oggi operano a livello transnazionale e sul territorio inglese.

Nel settore missilistico, a livello europeo si andava, inoltre, consolidando la volontà politica di costruire una maggiore autonomia europea. Tra gli obiettivi principali della neo costituita Mbda c'era lo sviluppo e la produzione del missile Meteor<sup>40</sup> ad armamento dei tre velivoli da combattimento prodotti in Europa.

Il primo passo verso la creazione dell'azienda multinazionale fu la creazione della Jv, sempre a partecipazione paritetica, Matra Bae Dynamics, risultante dalla francese Matra Defence e dall'inglese Bae Dynamics, attiva nel settore missilistico. Con l'ingresso della sola divisione missili di Ams nella collaborazione – e successivamente all'inclusione della francese Aérospatiale Matra Missile – venne costituita Mbda<sup>41</sup>. La creazione di Mbda portò anche alla riunificazione delle competenze missilistiche inglesi precedentemente detenute dalla Bae e dalla Marconi. Sebbene rispetto alla partecipazione detenuta dalle imprese degli altri due Paesi l'Italia fosse entrata con una percentuale inferiore (25 per cento) – risultato peraltro raggiunto anche con un consistente investimento finanziario di Finmeccanica – ottenne, però, diritti paritari nella collaborazione. Ciò a rappresentazione della volontà di mettere a fattor comune le competenze e specializzazioni di tre dei quattro<sup>42</sup> maggiori Paesi con competenze specifiche nel settore. La condivisione – a livello integrato – delle capacità e delle risorse di investimento dei principali paesi dell'Ue nel settore missilistico ha permesso all'azienda di arrivare a coprire la gran parte della gamma d'offerta missilistica. Un esempio dell'integrazione delle aziende del gruppo può essere rappresentato dalla produzione in Italia del Camm-Er. È infatti previsto che il programma comporti il trasferimento di tecnologie dal Regno Unito all'Italia, in base a quanto stabilito dall'*Implementing Arrangement*.

La soluzione delle Jv, se da un lato ebbe il merito di sviluppare competenze congiunte e maggiori rispetto a quanto sarebbe stato possibile in autonomia, dall'altro portò conseguenze negative sul mercato azionario, dove le partecipazioni della Bae Systems (che era ed è una public company e quindi particolarmente esposta al suo andamento sul mercato finanziario) alle Jv venivano "scontate" dal valore azionario dell'azienda, con risvolti negativi sul valore dei ricavi e sugli

<sup>39</sup> Paola Sartori, Alessandro Marrone e Michele Nones, "Looking Through the Fog of Brexit...", cit.

<sup>40</sup> House of Commons Defence Committee, "Eurofighter Armaments", cit.

<sup>41</sup> Marc Lorell et al., "The New Cross-Border Business Relationships...", cit. L'inclusione della componente tedesca di Mbda avvenne successivamente: cfr. sito Mbda: *History*, <https://www.mbda-systems.com/?p=403>. Per ulteriori informazioni si veda: Commissione europea, *Commission Decision of 27/01/1998 Declaring a Concentration to Be Compatible with the Common Market (Case No IV/M.945 - MATRA BAE DYNAMICS/DASA/LFK)...*, 27 gennaio 1998, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998M0945>.

<sup>42</sup> Il quarto è la Germania, inclusa nel 2006. L'inclusione della componente tedesca di Mbda avvenne successivamente: cfr. sito Mbda: *History*, cit.

attivi di progetto nel volume corrispondente allo "sconto" effettuato. Si erano, inoltre, evidenziati i limiti degli accordi paritari in cui ogni decisione comportava l'accordo dei due azionisti e questo rendeva più difficile sia la gestione sia la definizione delle strategie delle Jv. La proposta di Bae Systems per risolvere questo problema fu una ristrutturazione delle Jv attraverso scissioni e nuove acquisizioni, processo che portò, nel 2005, all'EuroSystems transaction<sup>43</sup>. L'accordo fu un punto di svolta per rafforzare la presenza industriale italiana nel Regno Unito. Con esso cadde la ripartizione azionaria esistente, alcune partecipazioni e assetti industriali precedentemente condivisi vennero riassorbiti nelle imprese di appartenenza e ne vennero create di nuove. Come risultato della rimodulazione, Bae Systems riprese il controllo sulla componente inglese di Ams, ad eccezione del controllo del traffico aereo che venne acquistato da Finmeccanica. Venne, inoltre, operata una fusione tra la componente avionica di Bae Systems e la Galileo Avionica spa<sup>44</sup>, conferendo il 75 per cento delle azioni a Finmeccanica, con l'opzione di poter rilevare la restante parte inglese solo a partire dal maggio 2007, opzione esercitata da Finmeccanica. Infine, la Bae Systems vendé la componente comunicazioni a Selenia Communication Systems di Finmeccanica<sup>45</sup>.

In conseguenza di queste operazioni, le competenze elettroniche della componente italiana e di quella precedentemente di competenza inglese resero Finmeccanica leader nell'elettronica dell'Eurofighter<sup>46</sup>. Inoltre, grazie alla riacquisizione delle competenze avioniche e alla luce della creazione di AgustaWestland nel 2004<sup>47</sup>, Finmeccanica divenne il secondo operatore industriale di riferimento per il Ministero della Difesa inglese dopo la Bae Systems, con diverse migliaia di lavoratori operanti nel Regno Unito. Fu quindi necessaria la sottoscrizione di uno *Strategic Partnership Arrangement* (Spa) già nel 2006, che venne poi rinnovato e ampliato nel 2016<sup>48</sup>.

### 2.2 Filiere produttive

La forte presenza industriale italiana nel Regno Unito ha generato anche una forte integrazione delle imprese italiane con la filiera produttiva locale, in parte per volontà del governo britannico, in parte a rappresentazione di un modello

<sup>43</sup> Bae Systems, "Completion of Eurosystems Transaction", in *Defense Aerospace*, 29 aprile 2005, [http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/56462/bae,-finmeccanica-reshuffle-assets,-ams-\(may-2\).html](http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/56462/bae,-finmeccanica-reshuffle-assets,-ams-(may-2).html).

<sup>44</sup> La società Galileo Avionica confluì nel gruppo Finmeccanica a seguito della liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (Efim).

<sup>45</sup> Bae Systems, "Completion of Eurosystems Transaction", cit.

<sup>46</sup> Alessandro Pansa, *Finmeccanica 2005 Results: Business Review & Outlook*, presentazione, Milano, 29 marzo 2006, p. 31, [https://www.leonardocompany.com/documents/20142/120216/body\\_Finmeccanica\\_roadshow\\_FY2005\\_presentation.pdf](https://www.leonardocompany.com/documents/20142/120216/body_Finmeccanica_roadshow_FY2005_presentation.pdf).

<sup>47</sup> Nel 2004 Finmeccanica rilevò il 50 per cento della Jv appartenente a Gkn e diede origine all'AgustaWestland.

<sup>48</sup> Regno Unito-Ministero della Difesa, *MOD Signs New Partnering Arrangement with Leonardo Helicopters UK*, 11 luglio 2016, <https://www.gov.uk/government/news/mod-signs-new-partnering-arrangement-with-leonardo-helicopters-uk>.

industriale focalizzato sul rafforzamento della catena di approvvigionamento locale.

Dalla collaborazione sull'Eurofighter in cui la catena di produzione si è distinta per essere complessa e sparsa per l'Europa<sup>49</sup>, aspetto giustificabile solo considerando la complessità del programma e la compartecipazione di quattro Paesi, ma che ha causato ritardi nella fornitura dei velivoli e dei relativi pezzi di ricambio, si è arrivati, negli anni, alla sottoscrizione di specifiche intese e accordi tra il governo e l'industria, come ad esempio il memorandum tra il governo britannico e AgustaWestland che include non solo dialogo strutturato con le forze armate per poter meglio comprendere e soddisfare le esigenze operative del committente, ma anche una particolare attenzione al mantenimento della filiera produttiva locale<sup>50</sup>. Requisiti simili sono anche stati inseriti nel più recente accordo Spa tra il Ministero della Difesa e Leonardo Uk del 2016. L'accordo decennale ha l'esplicito obiettivo di accrescere le possibilità di export dei prodotti dell'industria, che a sua volta si impegna a sostenere gli obiettivi di crescita dell'occupazione e delle competenze dei lavoratori britannici<sup>51</sup>.

Il sostegno della filiera produttiva locale è avvenuto principalmente attraverso due modalità. La prima tramite l'acquisizione di imprese locali e l'apertura di sedi nel Regno Unito dei gruppi industriali italiani, con l'impegno a non ridurre il personale<sup>52</sup>. La seconda, tramite il coinvolgimento di fornitori locali. A tal proposito, secondo un recente studio<sup>53</sup>, i sette siti di produzione di Leonardo nel Regno Unito<sup>54</sup> hanno sostenuto un indotto di circa 2.100 fornitori locali, la maggior parte dei quali è costituito da piccole e medie imprese (74 per cento). Inoltre, nel solo 2018 Leonardo Uk ha investito circa 600 milioni nella filiera produttiva locale grazie l'acquisto di beni e servizi dai produttori locali, con l'obiettivo di rafforzare la base industriale del Paese e creare dei cluster industriali sufficientemente grandi da generare economie di scala e competenze che permettano ai fornitori di essere quanto più resilienti possibile<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> House of Commons Committee of Public Accounts, *Management of the Typhoon Project. Thirtieth Report of Session 2010–12*, HC 860, 15 aprile 2011, p. 11, <https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmpubacc/860/860.pdf>.

<sup>50</sup> House of Commons Defence Committee, "Memorandum submitted by AgustaWestland" (2 aprile 2009), in *Helicopter Capability. Eleventh Report of Session 2008–09*, HC 434, 16 luglio 2009, p. Ev 53-55, <https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmdfence/434/434.pdf>.

<sup>51</sup> Regno Unito-Ministero della Difesa, *MOD Signs New Partnering Arrangement with Leonardo Helicopters UK*, 11 luglio 2016, <https://www.gov.uk/government/news/mod-signs-new-partnering-arrangement-with-leonardo-helicopters-uk>.

<sup>52</sup> Oltre agli esempi già citati nello studio, si consideri in tal senso anche l'acquisizione di Vega Uk da parte dell'ex Finmeccanica. Per una panoramica temporale si veda: Telespazio, *Milestones 1978-2018*, <https://www.telespazio.com/documents/559023/8275454/Milestones+Telesapzio+VEGA+UK.pdf>.

<sup>53</sup> Oxford Economics, *The Contribution of Leonardo to the UK Economy 2020*, ottobre 2020, <https://uk.leonardocompany.com/documents/64103/12187431/The+Contribution+of+Leonardo+to+the+UK+Economy+2020.pdf>.

<sup>54</sup> I siti di produzione di Leonardo nel Regno Unito sono: Edimburgo, Yeovil, Luton, Basildon, Southampton, Lincoln, Bristol.

<sup>55</sup> Sito Leonardo: *Le nostre filiere*, <https://www.leonardocompany.com/it/about-us/sustainability/development-of-supply-chain>.

### 3. L'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito del 24 dicembre 2020 e le implicazioni per il settore della difesa

di Ottavia Credi

Dopo un anno dalla formale decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea<sup>56</sup>, lo scorso 31 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue l'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Ue e il Regno Unito<sup>57</sup>. L'intesa rappresenta una base su cui le due parti potranno coltivare i propri rapporti di collaborazione<sup>58</sup> – la firma dell'accordo ha infatti permesso l'implementazione della cosiddetta *soft Brexit*, evitando ripercussioni considerevoli in vari ambiti sia per l'Unione europea sia per il Regno Unito.

L'accordo definisce i rapporti tra l'Ue e il Regno Unito nella condizione di stato terzo e ha trovato applicazione temporanea fino all'approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo<sup>59</sup>. Esso si basa su quattro pilastri: un accordo di libero scambio tra Unione e Regno Unito, un partenariato economico e sociale, una collaborazione in materia di sicurezza dei confini e un sistema di *governance* condiviso. La ratifica del documento dà origine, a tutti gli effetti, a due mercati, due aree normative e a due spazi giuridici differenti.

#### 3.1 Tematiche escluse dall'Accordo

L'intesa non prevede clausole relative a politica estera, di sicurezza e di difesa – con l'eccezione della sicurezza cibernetica, per la quale è prevista<sup>60</sup> la possibilità di una partecipazione britannica ad alcune attività del gruppo di cooperazione istituito nel 2016 con lo scopo di sostenere e facilitare la collaborazione strategica tra gli stati membri in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi<sup>61</sup>. Tuttavia,

<sup>56</sup> Unione europea e Regno Unito, *Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*, 12 novembre 2019, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/TXT\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)).

<sup>57</sup> Unione europea e Regno Unito, *Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra*, 30 dicembre 2020, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22020A1231\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22020A1231(01)).

<sup>58</sup> Sito Commissione europea: *L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito*, <https://europa.eu/!TT68yY>.

<sup>59</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Accordo UE-Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione: il Consiglio chiede l'approvazione del Parlamento europeo*, 26 febbraio 2021, <https://europa.eu/!Dg34Xq>.

<sup>60</sup> Per la lista completa di attività del gruppo di cooperazione, si veda: Unione europea e Regno Unito, *Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione...*, cit., Parte quarta, Titolo II, Art. CYB.4.

<sup>61</sup> Il gruppo di cooperazione, composto da Commissione, autorità competenti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione degli stati membri, e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, è stato istituito dalla Direttiva (UE) 2016/1148. Per maggiori informazioni, si veda: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*, 6 luglio

permane un margine di miglioramento nella cooperazione tra le parti in questo campo – ad esempio, il Regno Unito non ha preso parte alla prima esercitazione sulla difesa cibernetica organizzata dall’Agenzia europea per la difesa (*European Defence Agency*, Eda), mirata ad ottimizzare la collaborazione tra i *Computer Emergency Response Team* (Cert) nazionali degli stati membri<sup>62</sup>.

La mancanza dell’inserimento di altre misure atte a regolare il settore della difesa e sicurezza è stata una scelta di Londra, intenzionata ad acquisire un maggiore grado di indipendenza sulla scena internazionale, ad esempio tramite l’istituzione di accordi bilaterali o multilaterali *ad hoc*<sup>63</sup>. Su temi come la politica estera e quella migratoria, il Governo britannico ha preferito mantenere un approccio flessibile, per poter meglio rappresentare i suoi interessi sulla base dei singoli casi<sup>64</sup>.

### 3.2 Ripercussioni sulle politiche europee

Nonostante permanga la possibilità di collaborazioni tra Ue e Regno Unito in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa, non vi è, dunque, un quadro concordato tra le parti che permetta di elaborare strategie comuni. Di conseguenza, le disposizioni della Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e della Politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) non sono più applicate al Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

Non potendo contare su una base legale che regoli le proprie attività, il personale civile e militare britannico attualmente coinvolto in missioni europee, così come quello impiegato presso le istituzioni europee, dovrà fare rientro a Londra<sup>65</sup>. Anche qualora in futuro fossero stabiliti criteri tramite i quali il Regno Unito possa partecipare a missioni Psdc, il Paese non potrà avanzare né prerogative contrattuali, né potere decisionale, in virtù della sua condizione di stato terzo<sup>66</sup>. L’uscita di Londra dall’Ue non implica gravi conseguenze operative per le attività Psdc<sup>67</sup>. Dal momento, però, che il Regno Unito era il Paese con il bilancio per la

2016, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1148>.

<sup>62</sup> Agenzia europea per la difesa, *Cyber Defence Exercise Brings Together Military CERTs*, 19 febbraio 2021, <https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2021/02/19/cyber-defence-exercise-brings-together-military-certs>.

<sup>63</sup> Sito Commissione europea: *L’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito*, cit.

<sup>64</sup> European Intervention Initiative e i Trattati della Lancaster House sono esempi di accordi di questo tipo.

<sup>65</sup> Regno Unito, *The Future Relationship with the EU. The UK’s Approach to Negotiations*, febbraio 2020, p. 4, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/868874/The\\_Future\\_Relationship\\_with\\_the\\_EU.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf).

<sup>66</sup> Claire Mills e Ben Smith, “End of Brexit Transition: Implications for Defence and Foreign Policy Cooperation”, in *House of Commons Library Briefing Papers*, n. 9117 (19 gennaio 2021), p. 4, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9117>.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>67</sup> Nel 2018 il contributo del Regno Unito alle missioni militari e alle missioni civili Psdc era stimato essere rispettivamente del 3,6 e 5,8 per cento del totale. Si veda: Federico Santopinto, *CSDP after Brexit: The Way Forward*, Bruxelles, Parlamento europeo, maggio 2018, p. 33, <https://www.europarl>.

difesa più alto tra gli stati membri, questa decisione allontanerà il raggiungimento di un'eventuale autonomia strategica<sup>68</sup>.

### 3.3 Risultati dell'accordo

Da tempo, Londra ambiva ad un maggiore livello di indipendenza su temi quali immigrazione e accordi commerciali con l'estero. Con il raggiungimento di questo accordo, il Regno Unito ha riconquistato parte del controllo desiderato. Allo stesso tempo, l'Ue è rimasta fedele al proprio mandato negoziale, che stabilisce che l'allontanamento di un Paese dall'Unione comporterà un suo accesso più limitato al Mercato europeo comune, e che esso non potrà godere di condizioni migliori di quelle a cui avrebbe avuto diritto in quanto stato membro.

Poiché l'Ue e il Regno Unito si trovano ad affrontare minacce alla sicurezza derivanti dallo stesso quadro strategico internazionale e in considerazione dell'appartenenza di Londra alla Nato e ad altri framework di cooperazione, le due parti continueranno ad avere interessi comuni e condivisi in materia di difesa e sicurezza<sup>69</sup>. Sarà quindi importante definire, in modo strutturato, i criteri di cooperazione in questo settore.

[europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EXPO\\_STU\(2018\)603852](https://europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EXPO_STU(2018)603852).

<sup>68</sup> Claire Mills e Ben Smith, "End of Brexit Transition", cit., p. 6.

<sup>69</sup> Ulrike Franke, "How Britain and the EU Could Cooperate on Defence after Brexit", in *ECFR Commentaries*, 21 dicembre 2020, <https://ecfr.eu/?p=65364>.

## 4. Le previsioni dei Regolamenti Pesco ed Edf per la partecipazione di stati terzi

di Ottavia Credi

### 4.1 Partecipazione di stati terzi a progetti Pesco

Nel novembre 2020, il Consiglio dell'Ue ha approvato una decisione<sup>70</sup> che definisce gli standard di partecipazione – in via eccezionale – di stati terzi, tra cui il Regno Unito, ai progetti della Cooperazione strutturata permanente (*Permanent Structured Cooperation*, Pesco). Istituito nel 2017, il programma è parte integrante della politica di difesa europea: tramite i progetti Pesco, gli stati membri si impegnano a collaborare maggiormente nel settore della difesa e della sicurezza, sviluppando capacità comuni e accrescendo la prontezza operativa dell'Unione nel settore<sup>71</sup>.

Finora, il Regno Unito non ha dimostrato un concreto interesse in una partecipazione attiva in progetti Pesco, come sottolineato recentemente dallo stesso Segretario di Stato per la difesa britannico Ben Wallace, che ha sollevato perplessità relative ai diritti di proprietà intellettuale e alle licenze di export<sup>72</sup>. Grazie all'introduzione delle norme che regolano l'eventuale partecipazione del Regno Unito ai progetti Pesco, tale opzione rimane comunque aperta, a condizione che Londra soddisfi una serie di requisiti politici, giuridici e sostanziali<sup>73</sup>.

Una prima condizione consiste nella condivisione dei valori e dei principi elencati all'Articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e nella garanzia di un dialogo politico aperto con l'Ue<sup>74</sup>. Il Regno Unito dovrà assicurare di non violare gli interessi dell'Unione, oltre a impegnarsi a lavorare per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Pesc<sup>75</sup>. Per aderire ad un progetto Pesco, Londra dovrà, inoltre,

<sup>70</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO*, 5 novembre 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020D1639>.

<sup>71</sup> Per maggiori informazioni, si veda il sito ufficiale: <https://pesco.europa.eu>.

<sup>72</sup> House of Commons, "Military and Security Co-operation: European Union", in *House of Commons Hansard*, vol. 685, 7 dicembre 2020, <https://hansard.parliament.uk/commons/2020-12-07/debates/8600C66D-A7C7-4B66-95DD-0FF35E6630D2/MilitaryAndSecurityCo-OperationEuropeanUnion>.

<sup>73</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Cooperazione dell'UE in materia di difesa: il Consiglio stabilisce le condizioni per la partecipazione di Stati terzi ai progetti PESCO*, 5 novembre 2020, <https://europa.eu/!MR79uw>.

<sup>74</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Decisione (PESC) 2020/1639...*, cit., Art. 4a.

<sup>75</sup> Gli obiettivi della Pesc includono la tutela della pace, il rafforzamento della sicurezza internazionale, la promozione della cooperazione internazionale, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Per maggiori informazioni, si veda: Jérôme Legrand, "Politica estera: obiettivi, strumenti e risultati conseguiti", in *Note tematiche sull'Unione europea*, dicembre 2020, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/158>.

dimostrare che la sua partecipazione apporti un sostanziale valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso<sup>76</sup>.

Ultimo requisito consiste nella necessità, per il Regno Unito, di assicurare che la sua partecipazione non generi alcuna dipendenza da parte degli stati membri su equipaggiamenti, tecnologie, sistemi d'arma, o capacità di ricerca e sviluppo<sup>77</sup>. Quest'ultimo elemento è attualmente oggetto di un'attenta analisi della Commissione, su mandato del Consiglio, per esaminare le dipendenze strategiche dell'Ue relativamente alle imprese di importanza strategica per l'Unione – inclusa quella della difesa<sup>78</sup>. A tal fine, sarà costituito un gruppo di lavoro con esponenti provenienti da diverse compagnie operanti nel settore della difesa, che lavorerà sui temi della difesa e della sicurezza per comprenderne l'impatto all'interno dell'Ue.

Per quanto concerne le entità industriali britanniche, la decisione del Consiglio stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2021, a meno di un invito di partecipazione del Regno Unito ad un progetto Pesco, esse potranno prendervi parte soltanto dietro esplicita decisione del Consiglio<sup>79</sup>.

Qualora il Regno Unito decidesse di partecipare ad un progetto Pesco, questa sarà regolata da una procedura prestabilita, composta da tre fasi distinte<sup>80</sup>. In primo luogo, Londra dovrà compilare una richiesta di adesione al progetto, dettagliando il motivo del proprio interesse e l'obiettivo della propria partecipazione. Tale richiesta sarà poi sottoposta all'attenzione degli stati membri già parte del progetto, i quali saranno chiamati a stabilire se essa soddisfi tutte le condizioni previste dalla decisione del Consiglio. In caso di esito positivo unanime, il Consiglio stesso potrà estendere un invito formale di partecipazione al Regno Unito.

Una volta che la partecipazione del Regno Unito ad un progetto Pesco sarà formalmente accettata, i Paesi già membri del progetto dovranno negoziare un accordo amministrativo per definire la durata della collaborazione e i diversi stadi della stessa. Qualora il progetto preveda il supporto dell'Eda<sup>81</sup>, sarà, inoltre, necessaria la stipulazione di un accordo tra l'Agenzia e il Regno Unito. Infine,

<sup>76</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Decisione (PESC) 2020/1639...*, cit., Art. 4b.

<sup>77</sup> *Ibid.*, Art. 4d.

<sup>78</sup> Consiglio europeo, *Conclusioni - Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1° e 2 ottobre 2020)*, p. 2-3, <https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf>.

<sup>79</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Decisione (PESC) 2020/1639...*, cit., Art. 7, par. 2(b).

<sup>80</sup> *Ibid.*, Art. 2.

<sup>81</sup> Il contributo dell'Eda è richiesto nel contesto di progetti mirati allo sviluppo di capacità, in particolare sulla valutazione di proposte di progetti di questo tipo. Per maggiori informazioni, si veda il sito ufficiale: *PESCO Secretariat*, <https://pesco.europa.eu/pesco-secretariat>. Un accordo stipulato tra Eda e Regno Unito dovrà definire le regole alla base del rapporto, le disposizioni previste per eventuali consultazioni relative al lavoro dell'Agenzia, e questioni attinenti alla sicurezza di scambi di informazioni riservate. Si veda: Agenzia europea per la difesa, *EDA Position Paper on the Requirement for the Third States Entering PESCO Projects to Have an Administrative Arrangement with EDA*, 27 novembre 2019, p. 1, <https://pesco.europa.eu/wp-content/uploads/2020/11/EDA-position-paper-third-states.pdf>.



Londra dovrà redigere con l'Unione un accordo per lo scambio di informazioni classificate.

Gli stati membri potranno, in ogni momento, riportare al Consiglio eventuali preoccupazioni relative alla partecipazione di uno stato terzo ad un progetto Pesco. È infatti previsto dalla Decisione un meccanismo di riesame, tramite il quale sarà possibile effettuare una verifica periodica dei requisiti richiesti dal Regno Unito ai fini della sua partecipazione in un progetto.

#### 4.2 Accesso di enti terzi a progetti finanziati dall'Edf

Nel dicembre 2020, la Commissione europea ha definito una proposta di regolamento<sup>82</sup> per finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per la difesa (*European Defence Fund, Edf*) – la principale iniziativa europea a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo industriale della difesa europea – nel contesto del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per il periodo 2021-2027. La proposta deve ottenere l'approvazione del Parlamento e del Consiglio dell'Unione. Il documento prevede lo stanziamento di 7.953 miliardi di euro per le attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa europea<sup>83</sup>. Un terzo della cifra è previsto venga impiegato nel finanziamento di attività di ricerca, mentre la somma restante sarà volta a supportare investimenti di stati membri in progetti di sviluppo capacitivo. Il Fondo pone particolare enfasi sulle tecnologie all'avanguardia<sup>84</sup> e sui materiali innovativi: a questi temi saranno destinati tra il quattro e l'otto per cento della dotazione finanziaria complessiva prospettata<sup>85</sup>.

Oltre ad incoraggiare attività di ricerca e sviluppo per la difesa tra gli stati membri, l'investimento dell'Edf rappresenta anche un'opportunità per migliorare le collaborazioni fra i suoi partner, imponendo la partecipazione di almeno tre stati membri. Seppur vincolata da numerose condizioni<sup>86</sup>, la proposta di regolamento prevede anche la possibilità per entità di stati terzi – tra cui quelle del Regno Unito – di prendere parte a progetti europei finanziati dell'Edf<sup>87</sup>. L'elaborazione

<sup>82</sup> Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa* (COM/2018/476), 19 giugno 2018, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476R(01)).

<sup>83</sup> Ibid., Art. 4.

<sup>84</sup> È stato recentemente stabilito un Piano d'azione europeo mirato all'incremento di sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, che prevede l'opportunità di una collaborazione con Paesi terzi, lasciando intuire un possibile coinvolgimento di compagnie britanniche. Si veda: Commissione europea, *Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio* (COM/2021/70), 22 febbraio 2021, p. 4, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070>.

<sup>85</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Raggiunto un accordo provvisorio sull'istituzione del Fondo europeo per la difesa*, 14 dicembre 2020, <https://europa.eu/!Jx76XW>.

<sup>86</sup> Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa*, cit., Art. 10.

<sup>87</sup> Aziende del Regno Unito sono già coinvolte nelle due iniziative europee che hanno preceduto l'Edf, ovvero la Padr e l'Edidp. In particolare, i programmi che hanno visto un coinvolgimento di industrie britanniche sono Solomon, Talos, Pythia, Ocean2020, e interAct per la Padr, e Creative Europe,

di norme che regolano l'accesso di industrie controllate da Paesi terzi a progetti sovvenzionati dall'Edf mira a scongiurare che non possano essere utilizzate capacità tecnologiche e industriali presenti sul territorio europeo in ragione della loro "identità nazionale".

La proposta di regolamento precisa, infatti, che soltanto entità basate nell'Unione, o in Paesi associati non soggetti a controlli da parte di stati terzi o entità di stati terzi, potranno essere prese in considerazione per un finanziamento<sup>88</sup>. Ma prevede anche una dettagliata procedura che consente agli stati membri di fornire garanzie sul fatto che la partecipazione di eventuali imprese di proprietà di Paesi terzi possa avvenire senza pregiudizio per l'Ue, essendo le stesse sottoposte ad uno specifico controllo governativo. Inoltre, al fine di salvaguardare gli interessi dell'Ue in termini di difesa e sicurezza comunitaria, infrastrutture, beni e risorse impiegate in progetti finanziati dall'Edf non potranno essere normalmente basate sul territorio di stati terzi<sup>89</sup>.

Il documento affronta anche il tema dei diritti di proprietà intellettuale e le licenze di export. Enti o stati terzi non potranno reclamare il controllo di proprietà intellettuali sviluppate durante attività di ricerca e sviluppo finanziate dall'Edf, anche dopo il termine delle attività stesse. Tali proprietà intellettuali non potranno, inoltre, essere esportate fuori dai confini dell'Unione, a meno di esplicita approvazione da parte dello stato membro o dello stato associato nel quale è basata l'entità legale che ha prodotto la proprietà intellettuale<sup>90</sup>. Questo vincolo impedisce quindi a industrie a controllo britannico e coinvolte in progetti finanziati dall'Edf di sfruttare eventuali competenze maturate nel corso del progetto per produzioni ed esportazioni successive, a meno di accordo esplicito tra le parti<sup>91</sup>.

È altresì stabilito che i beneficiari o subappaltatori di un determinato progetto sono liberi di stabilire rapporti di collaborazione con entità legali basate fuori dai confini dell'Unione, compreso il Regno Unito, a condizione che tale sinergia non sia in contrasto con gli interessi di difesa e sicurezza comunitari<sup>92</sup>. Per accedere

---

Erasmus+ Programme, Hercule III, Horizon 2020, e Cosme per l'Edidp. Per maggiori informazioni su questi programmi, si vedano il sito dell'Agenzia europea per la difesa: *Pilot Project and Preparatory Action on Defence Research*, <https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research>; e il portale della Commissione europea: *Funding & Tender Opportunities*, <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results>.

<sup>88</sup> Il Regno Unito detiene lo status di Paese terzo. Sono invece Paesi associati i membri dell'Associazione europea di libero scambio (Aels) facenti parte dello Spazio economico europeo (See). Si veda: Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa*, cit., Art. 5.

<sup>89</sup> Ibid., Art. 10, par. 2.

<sup>90</sup> Ibid., Art. 10, par. 2(c).

<sup>91</sup> Il programma Tempest offre un esempio di tale problematica, dal momento che vi collaborano Italia, Svezia e Regno Unito. Per maggiori informazioni, si veda il sito Royal Air Force: *Team Tempest*, <https://www.raf.mod.uk/what-we-do/team-tempest>.

<sup>92</sup> Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa*, cit., Art. 10, par. 4(a).

a progetti finanziati dall'Edf, dunque, le compagnie britanniche dovranno assicurare di non avere possibilità, né intenzione di ostacolare le attività finanziate dai fondi europei. Permane, comunque, l'impedimento di diffondere informazioni confidenziali, a meno che non siano in vigore regolamenti di sicurezza con stati terzi che assicurino la protezione delle informazioni sensibili<sup>93</sup>.

Le norme che permettono la partecipazione di Londra alle attività finanziate dall'Edf, così come ai progetti Pesco, stabiliscono in via teorica la possibilità di un coinvolgimento del Regno Unito nei due programmi. Entrambi presentano, tuttavia, un duplice problema: da un lato, non vi è attualmente un'ampia varietà di consorzi che permetterebbero di concretizzare tale possibilità; dall'altro, i vincoli stringenti di partecipazione previsti dai due regolamenti rischiano di avere un effetto dissuasivo sulle imprese britanniche.

<sup>93</sup> Si vedano: Commissione europea, *Decisione (UE, Euratom) 2015/444 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE*, 13 marzo 2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32015D0444>; Consiglio dell'Unione europea, *Decisione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE)*, 23 settembre 2013, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0488>.

## 5. Le implicazioni della nuova condizione del Regno Unito di Paese non Ue per la normativa italiana relativa al settore della difesa

di Michele Nones

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha modificato lo status giuridico del Paese d'oltremarica rendendolo un "Paese terzo" rispetto agli altri membri dell'Unione e, quindi, escluso dalla normativa europea e conseguentemente, anche dalla relativa normativa italiana di recepimento.

Non essendosi mai verificato nella storia del processo di integrazione europea un caso simile, è inevitabile che si possano creare dei vuoti o che ci possano essere delle aree grigie sul piano giuridico.

Al fine di garantire che la stretta collaborazione nel settore della difesa fra Italia e Regno Unito possa proseguire nell'interesse reciproco, è indispensabile individuare e rimuovere ogni ostacolo, grande e piccolo.

Apparentemente gli ostacoli si presentano più sul terreno italiano che su quello britannico. Questo non deve sorprendere perché l'approccio oltremarica è sempre stato tendenzialmente caratterizzato da maggiore pragmatismo e da una visione più internazionale, che hanno portato ad un ampio utilizzo degli spazi legislativi non coperti dalle competenze dell'Unione europea. Questo è avvenuto, in particolare, per quanto riguarda il settore della difesa perché avendo l'Unione europea responsabilità limitate e solo più recentemente esercitate, gli stati membri hanno continuato a mantenere un'ampia autonomia normativa e operativa. Dal momento della notifica della Brexit al Consiglio dell'Unione europea del marzo 2017, inoltre, dovendo puntare su una completa autonomia giuridica, il Regno Unito ha dovuto e potuto provvedere a dotarsi di un quadro normativo completamente autonomo.

Nel caso italiano, invece, il quadro giuridico è più complesso e problematico. In generale, il legislatore italiano ha sempre trasposto le normative europee abbastanza rigidamente, senza cogliere l'occasione per ammodernare le norme nazionali con un'impostazione più aperta e in linea con i Paesi più avanzati.

Da questo punto di vista sono significative le modalità con cui il nostro Paese ha recepito le due Direttive del 2009 con cui, per la prima volta, l'Unione ha regolamentato due importanti aspetti del settore della difesa: i trasferimenti intracomunitari dei prodotti per la difesa e gli acquisti di equipaggiamenti di difesa e sicurezza.

Nel caso della Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009<sup>94</sup> sui trasferimenti intracomunitari l'Italia ha provveduto al recepimento introducendo nella Legge 185 del 1990<sup>95</sup> sul controllo delle esportazioni militari una specifica parte applicabile solo agli stati membri (Capo IV Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento Sezione I Trasferimenti intracomunitari del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105<sup>96</sup>): nei confronti di questi ultimi sono applicabili gli istituti della Licenza Generale e della Licenza Globale di esportazione come previste dalla Direttiva, così come la certificazione delle imprese al fine di poterle considerare eleggibili come destinatarie di componenti esportati sotto Licenza Generale. Alcuni Paesi, come il Regno Unito, avevano già questi istituti nella loro normativa nazionale, non specificatamente destinati agli stati membri dell'Ue. Si sono, quindi, potuti limitare a piccoli interventi correttivi. Altri Paesi, che pure come noi hanno introdotto questa nuova strumentazione al momento del recepimento della Direttiva, non l'hanno volutamente e saggiamente limitata al contesto europeo. In questo modo possono ora continuare ad applicarla al Regno Unito.

Nel caso della Direttiva 2009/81/CE del 13 luglio 2009<sup>97</sup> relativa agli acquisti di equipaggiamenti di difesa e sicurezza, l'Italia ne ha trasposto il contenuto attraverso una modifica del Codice degli Appalti Pubblici (Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208<sup>98</sup> e Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49<sup>99</sup>).

In realtà l'Italia aveva sostenuto attivamente, nel corso delle lunghe discussioni e trattative con la Commissione e gli altri stati membri, la necessità di una specifica Direttiva destinata al procurement di equipaggiamenti militari al fine di difendere le specificità di questo settore. L'alternativa ipotizzata era quella di inserire nelle

<sup>94</sup> Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa*, 6 maggio 2009, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0043>.

<sup>95</sup> Repubblica italiana, *Legge 9 luglio 1990, n. 185: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;185>.

<sup>96</sup> Repubblica italiana, *Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105: Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE...*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;105>.

<sup>97</sup> Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, 13 luglio 2009, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0081>.

<sup>98</sup> Repubblica italiana, *Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208: Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;208>.

<sup>99</sup> Repubblica italiana, *Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49: Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013;49>.

Direttive 2004/17/CE<sup>100</sup> e 2004/18/CE<sup>101</sup> sul procurement civile una parte relativa al settore della difesa, limitando conseguentemente i cambiamenti. Insieme ad altri stati membri l'Italia era riuscita a raggiungere l'obiettivo di tutelare adeguatamente le esigenze delle Forze Armate, insieme a quello di estendere il campo di applicazione della Direttiva a quegli equipaggiamenti legati alla sicurezza che, per loro natura, richiedono un analogo approccio, con particolare riferimento alla sicurezza delle informazioni associate ai processi di acquisizione.

Al momento della trasposizione si è, invece, verificata un'inaspettata marcia indietro, lasciando prevalere un approccio meramente giuridico (sicuramente più semplice) su un approccio funzionale che premiasse la specificità del settore difesa (sicuramente più complesso e faticoso). È, d'altra parte, una brutta abitudine nazionale quella di lasciare che le strutture giuridiche e legislative delle Amministrazioni intervengano sui contenuti delle disposizioni, anziché limitarsi a verificarne la loro corretta impostazione giuridica. Il risultato è che poi la loro concreta applicazione penalizza inevitabilmente i risultati sul piano dell'efficienza, certezza, tempi.

Questa esperienza offre, però, anche l'occasione per fare un'ulteriore riflessione sulla propensione italiana a recepire meccanicamente la normativa europea, anche quando viene lasciata agli stati membri una certa flessibilità. Attuare un recepimento più flessibile consentirebbe di raccorderla meglio a quella nazionale, tutelando più efficacemente gli interessi del Paese: gli interessi nazionali non si annullano completamente in quelli europei che rappresentano necessariamente la sintesi delle diverse componenti dell'Unione europea.

Per di più, la normativa europea regola per definizione i rapporti interni e solo in parte quelli esterni. Fino a quando l'Unione europea dovrà continuare a convivere con questo elemento di debolezza sul piano politico, ogni stato membro dovrà essere dotato di una sua specifica strumentazione, anche giuridica, per tutelare la propria proiezione internazionale. Il settore della difesa è, per definizione, quello in cui questo si verifica più che in altri.

Pertanto, a partire proprio dal nuovo inquadramento della collaborazione italo-britannica, si dovrebbe cercare di recepire meglio la normativa europea, per non precludere la possibilità di gestire parallelamente rapporti privilegiati e altrettanto efficaci con altri Paesi amici e alleati.

<sup>100</sup> Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali*, 31 marzo 2004, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0017>.

<sup>101</sup> Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi*, 31 marzo 2004, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0018>.

Sul piano generale resta, comunque, auspicabile che alcune potenziali criticità per la collaborazione nel settore della difesa vengano affrontate e risolte attraverso il dialogo fra Unione europea e Regno Unito sull'applicazione dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione del 24 dicembre scorso<sup>102</sup>. Pur non considerando specificatamente il settore della difesa, vi sono, infatti, delle parti di ordine generale che valgono anche per quest'ultimo. Questo riguarderà anche le problematiche relative alla disciplina del lavoro e quelle fiscali con particolare riferimento al trasferimento temporaneo o definitivo di dipendenti britannici di una società transnazionale da una controllata britannica ad una italiana.

Le principali potenziali criticità restano, però, nella competenza esclusiva di Italia e Regno Unito ed è a questo livello che dovranno essere affrontate.

Ad un primo esame, stante l'attuale normativa italiana per il settore della difesa, le principali implicazioni della nuova condizione del Regno Unito di Paese non Ue sembrano poter essere le seguenti:

a) Per quanto riguarda l'accesso delle imprese ai rispettivi mercati nazionali, si può escludere che vi possano essere conseguenze negative. L'Italia non è un acquirente importante di prodotti inglesi che, normalmente, rientrano, invece, nei programmi intergovernativi o, comunque, sono forniti dalle imprese italiane che li integrano, soprattutto nel caso di società transnazionali che, come Leonardo e Mbda, sono presenti con propri impianti e società in ambedue i Paesi. Lo stesso vale per il Regno Unito, ma con la differenza che vi è una forte presenza di imprese, soprattutto nell'elicotteristica e nell'elettronica, controllate da Leonardo e queste rientrano a pieno titolo nella base tecnologica e industriale britannica. Per quanto attiene l'applicazione della Direttiva 2009/81/CE sul procurement di equipaggiamenti di difesa e sicurezza, nel caso di procedure negoziate è impensabile l'eventualità di una limitazione italiana alle sole imprese europee, mentre l'impostazione britannica continuerà sicuramente a garantire un adeguato livello di competitività.

b) Per quanto riguarda i programmi congiunti, la gestione da parte di Occar non dovrebbe subire contraccolpi dal momento che è stata istituita il 9 settembre 1998 (e diventata operativa il 28 gennaio 2001) con un trattato internazionale a livello intergovernativo. È pur vero che in quel momento tutti gli stati partecipanti erano membri dell'allora Comunità europea e che, quindi, i suoi obiettivi generali erano presentati in quest'ottica già nel preambolo:

Deeming it necessary, in cooperative programmes, in order to improve the competitiveness of the European defence technological and industrial base, to take advantage of their industrial poles of excellence, to promote links between companies, and for competition to be organised in accordance with uniform rules adopted in accordance with the provisions of this Convention,

<sup>102</sup> Si veda, a questo proposito, la sezione 3 del presente studio.

Convinced that a strengthening of their co-operation in defence equipment will contribute to the establishment of a European security and defence identity and is a practical step towards the creation of a European Armaments Agency,  
Wishing to associate other European states which accept all the provisions of this Convention<sup>103</sup>.

Così come nel testo vi sono alcuni riferimenti all'Europa, ma solo in termini generali:

- all'art. 5 "To enable a strengthening of the competitiveness of European defence technological and the industrial base"
- all'art. 24, comma 5 "To comply with defence and security requirements, or to improve the competitiveness of the European defence technological and industrial base"
- all'art. 53: "Once this Convention has entered into force, a European State which wishes to become a Member State may be invited".

Va, però, tenuto presente che nel 1998 non esisteva l'Eda (nata nel 2004); la Pesc inaugurata col Trattato di Maastricht (1993), viene concretizzata solo col Trattato di Amsterdam (1999) attraverso l'istituzione dell'Alto rappresentante per la Pesc; non era nemmeno all'orizzonte il lento e progressivo coinvolgimento dell'Unione e, in particolare, della Commissione europea nel settore della difesa che inizierà nel 2006 con la Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa<sup>104</sup>.

Il sempre generico riferimento della Convenzione Occar al termine "European" non rappresenta, quindi, nessuna limitazione giuridica alla partecipazione di un Paese non facente parte dell'Unione europea. Questo, d'altra parte, già avviene nel programma del velivolo da trasporto A400M a cui partecipa la Turchia. Ma, ovviamente, il caso del Regno Unito è diverso perché è tra i fondatori e Stato membro dell'Occar.

Potenzialmente questa presenza potrebbe creare qualche difficoltà nell'utilizzare l'Occar per la gestione di progetti che fossero stati finanziati dall'Unione europea nell'ambito dell'Edf. Ma data l'elevata flessibilità gestionale dell'Organizzazione, ciò non dovrebbe avvenire. Nel caso, invece, il Regno Unito volesse partecipare ad un progetto finanziato dall'Edf, a monte vi dovrebbe essere un accordo con gli stati membri e con la Commissione, rimuovendo, così, anche l'eventuale ostacolo ad una gestione progettuale da parte dell'Occar.

<sup>103</sup> *Convention on the Establishment of the Organisation for Joint Armament Cooperation*, Farnborough, 9 settembre 1998, [http://www.occar.int/sites/default/files/downloads/OCCAR\\_Convention.pdf](http://www.occar.int/sites/default/files/downloads/OCCAR_Convention.pdf).

<sup>104</sup> Commissione europea, *Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa* (COM/2006/0779), 7 dicembre 2006), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0779>.



c) Per quanto riguarda il controllo degli investimenti e degli assetti strategici, la normativa italiana (legge 56/2012<sup>105</sup>) individua le attività nel campo della difesa e della sicurezza (separatamente da quelle civili) su cui esercitare l'azione di controllo del Governo. Non è però prevista alcuna differenziazione sulla base dell'identità nazionale dell'investitore/proprietario e non vi saranno, quindi, diversità di trattamento per gli investitori britannici. Qualche complicazione potrebbe presentarsi per i loro rappresentanti o per i proprietari perché non più cittadini europei e, quindi, assoggettati ai controlli effettuati sui cittadini non europei all'ingresso e presenti sul nostro territorio.

Bisognerà, invece, considerare le eventuali implicazioni rispetto alla recente regolamentazione dell'Unione europea basata sul Quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, stabilito nel marzo 2019 e diventato completamente operativo l'11 ottobre 2020<sup>106</sup>. Si tratta di un meccanismo di consultazione fra stati membri e Commissione europea, inevitabilmente concentrato sugli investimenti extra-Ue. Sarà, quindi, importante da parte italiana ribadire il principio a cui ci si è sempre attenuti, secondo cui nuovi investimenti esteri o l'acquisizione del controllo di imprese italiane vengono monitorati e regolamentati dal Governo garantendo la tutela degli interessi nazionali, ma senza che questo modifichi la "identità nazionale" dell'impresa interessata. E, anzi, proprio l'esercizio della normativa sulla Golden Power rafforza la garanzia del controllo governativo sull'attività di tali imprese.

d) Quest'ultima osservazione potrebbe avere delle ripercussioni nel campo dei programmi europei di ricerca e sviluppo e, in particolare, quelli che saranno finanziati dall'Edf. Già il Regolamento per l'Edidp ha previsto un controllo da parte della Commissione sull'identità nazionale dei partecipanti al fine di evitare che i finanziamenti europei possano essere utilizzati a favore di stati terzi. Lo stesso avverrà sulla base del Regolamento Edf<sup>107</sup>. Nel caso un'impresa italiana sia controllata da azionisti/proprietari extra-Ue, compresi quelli britannici, si dovrebbe mettere a punto una procedura nazionale che consenta tempestivamente di dare la garanzia richiesta dalla Commissione in merito all'assenza di rischi di trasferimenti tecnologici non autorizzati verso Paesi terzi. Una pragmatica soluzione potrebbe essere rappresentata dall'approvazione da parte del Comitato interministeriale sulla Golden Power istituito alla Presidenza del Consiglio dei ministri di una procedura che preveda:

<sup>105</sup> Repubblica italiana, *Legge 11 maggio 2012, n. 56: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;56>.

<sup>106</sup> Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, *Regolamento (Ue) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione*, 19 marzo 2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0452>.

<sup>107</sup> Si veda, a questo proposito, la sezione 4 del presente studio.

- la definizione di un modello di dichiarazione da fornire alla Commissione in cui si garantisce che l'impresa interessata è sottoposta alla normativa italiana sulla Golden Power (Legge 56/2012) in quanto svolgerebbe un'attività individuata come strategica e, pertanto, ogni cambiamento nel controllo proprietario e trasferimento di attività o tecnologie all'estero dovrebbe essere autorizzato dallo stato italiano. Questo controllo è, per altro, garantito anche dalla normativa italiana sul controllo delle esportazioni militari (Legge 185/90) che assimila le tecnologie ai prodotti e impone una specifica autorizzazione del Governo. In questo modo l'Italia esercita un efficace controllo sull'impresa e sul potenziale rischio di esportazione non autorizzata a Paesi terzi;
- l'invio dell'eventuale richiesta di garanzia da parte dell'impresa interessata al Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa che, acquisito un semplice nulla-osta da parte del Comitato, potrebbe inoltrare la dichiarazione alla Commissione, informandone per conoscenza il Comitato stesso e l'Autorità nazionale per il controllo delle esportazioni militari e dei prodotti di duplice uso (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, Uama) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale affinché l'impresa interessata venga monitorata con particolare attenzione.

e) Il principale ostacolo che potrebbe interferire sul mantenimento di una stretta collaborazione italo-britannica in campo tecnologico e industriale della difesa è, però, legato alla legge 185/90 sul controllo delle esportazioni di equipaggiamenti militari.

### *5.1 Il controllo delle importazioni ed esportazioni di prodotti della difesa da e verso il Regno Unito*

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Ue e questo ha avuto immediate conseguenze sulle procedure di autorizzazione all'interscambio di equipaggiamenti militari.

Sul piano formale si è passati dalla sfera dei trasferimenti intra-comunitari alla movimentazione verso Paesi terzi, quindi esportazione, importazione e transito. Di conseguenza, ad essere applicata non è più la Sezione I del Capo IV della Legge 185/90, ma la Sezione II "Operazione per i Paesi non appartenenti all'Unione europea". Più specificatamente, non potranno più essere rilasciate autorizzazioni globali di trasferimento e autorizzazioni generali di trasferimento, ma solo autorizzazioni (individuali).

Si deve auspicare che, con qualche difficoltà, possano essere mantenute fino alla scadenza le autorizzazioni di trasferimento già rilasciate, anche se con la Brexit ne è venuto meno il presupposto dell'applicabilità a uno stato membro. Tuttavia, il vero problema è come gestire il futuro interscambio, particolarmente quello fra le imprese facenti parte dello stesso gruppo come nel caso di Leonardo e MbdA e quello risultante dai programmi di collaborazione intergovernativa col Regno Unito.

Non va, per altro, dimenticato che l'altra precedente semplificazione procedurale (licenza globale di progetto) è stata introdotta nella nostra normativa in sede di ratifica dell'Accordo quadro nel 2003. Fin dall'inizio era stato inserito uno specifico riferimento, all'articolo 13 della Legge 185/90 sulle autorizzazioni, alla possibilità di utilizzare il nuovo strumento anche con altri Paesi dell'Ue o della Nato:

L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge.

Anche a prescindere dal fatto che non sempre i Paesi Nato hanno sottoscritto "specifici accordi" internazionali o bilaterali con l'Italia, il vero scoglio è rappresentato dal seguito dell'articolo:

Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.

In realtà l'Accordo quadro<sup>108</sup> (che ha fatto seguito alla "Letter of Intent" firmata il 6 luglio 1998<sup>109</sup> ma che è entrato in vigore solo il 7 ottobre 2003 a causa della ritardata ratifica italiana) non è stato di fatto applicato, soprattutto per la parte relativa alle procedure di esportazione, dal momento che, nel frattempo l'attenzione per l'integrazione del mercato europeo della difesa si è spostata prima sull'Eda (dal 2014), e poi sull'Unione europea (dal 2016).

Ma la licenza globale di progetto non ha avuto successo fra gli stessi Paesi dell'Accordo quadro in quanto la procedura era prioritariamente destinata ai "trasferimenti degli articoli per la difesa e dei servizi connessi per la difesa tra le Parti nel contesto di un programma di armamento in cooperazione [...] per

<sup>108</sup> Si veda l'allegato in: Repubblica italiana, *Legge 17 giugno 2003, n. 148*, cit.

<sup>109</sup> *Letter of Intent between 6 Defence Ministers on Measures to facilitate the Restructuring of the European Defence Industry*, cit.

rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti” (art. 12)<sup>110</sup>. Solo secondariamente era prevista la possibilità di estenderla a programmi in “cooperazione fra i produttori” (art. 14). Mentre, al di fuori dei programmi di cooperazione intergovernativa o industriali (riconosciuti) era previsto solo un impegno alla semplificazione:

1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato. 2. Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dei certificati internazionali d’importazione per i trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d’uso della società. (art. 16)

E lo stesso per gli “articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa prodotti a livello nazionale” (art. 17):

Come contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, le Parti si impegneranno al massimo per semplificare le loro procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali trasferimenti di articoli per la difesa e connessi servizi per la difesa ad un’altra Parte.

La licenza globale di progetto può quindi essere rilasciata nel caso di programmi intergovernativi o industriali “riconosciuti” (il che presuppone o l’attivazione delle procedure previste dall’Accordo quadro o un altro specifico accordo dell’Italia con il o i Paesi interessati). Il rispetto dell’articolo 13 dell’Accordo quadro è indicato dalla Legge 185/90 come presupposto fondamentale per il rilascio della licenza globale di progetto. Questo articolo ha definito la procedura per individuare le destinazioni permesse che dovrebbero essere concordate fra i partecipanti ad ogni programma di cooperazione.

Una lista di destinazione permesse, la cosiddetta “white list”, era, d’altra parte, molto difficilmente concordabile fra i sei Paesi dell’Accordo quadro: il massimo comune denominatore risultava fin dall’inizio così limitato da risultare inutile se non dannoso, visto che avrebbe creato serie difficoltà con i Paesi esclusi (fra cui sicuramente anche stati membri dell’Ue e alleati Nato). Inoltre, irrigidiva la politica esportativa perché avrebbe comportato una decisione preventiva che non poteva tener conto dei mutamenti dello scenario politico, strategico, militare, industriale, tecnologico, ecc. Tantomeno della possibilità di esportare versioni iniziali o “degradate” del sistema prodotto in cooperazione. Ancora più difficile politicamente sarebbe risultata la gestione di un’eventuale successiva rimozione di un Paese dalla lista. Immaginare da parte italiana che questo sistema potesse essere utilizzato in programmi di cooperazione transatlantici o con Paesi terzi è

<sup>110</sup> Si veda l’allegato in: Repubblica italiana, *Legge 17 giugno 2003, n. 148*, cit.

stato assolutamente ingenuo o, peggio, voluto per impedire un efficace utilizzo della licenza globale di progetto persino nel caso dei programmi intergovernativi a cui l'Italia partecipa e in cui, per lo meno per quelli europei, vale sempre il principio del "consensus".

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea richiede un aggiornamento della Legge 185/90 che consenta di gestire le cooperazioni intergovernative e industriali con procedure che, garantendo il rispetto dei principi alla base della nostra normativa sul controllo delle esportazioni militari, assicurino però anche il necessario grado di flessibilità e semplificazione, con il conseguente aumento dell'affidabilità del nostro Paese e riduzione dei costi e dei tempi per l'Amministrazione e per le imprese coinvolte.

Di qui la possibilità di utilizzare un nuovo strumento autorizzativo per controllare l'interscambio di equipaggiamenti militari col Regno Unito destinati sia a programmi di collaborazione intergovernativa, sia alle Forze Armate inglesi, sia ad altri Paesi definiti di comune accordo.

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto aggiornando l'attuale inquadramento della "licenza globale di progetto" con alcuni limitati cambiamenti della Legge 185/90:

- cancellando il termine "di progetto" in ogni parte della legge dove si fa riferimento alla "licenza globale di progetto" (art. 5 comma 1, 3 e 3 bis; 11 comma 5 bis; 13 comma 1; 14 comma 3; 20 comma 1 e 4 bis) per non generare confusione e limitandosi al termine "licenza globale",
- eliminando dall'articolo 13 comma 1 il riferimento all'Accordo quadro (e, in particolare, al suo art. 13) che consentirebbe di gestire efficacemente i controlli nel pieno rispetto dei principi ispiratori della Legge 185/90 e di utilizzare la "licenza globale",
- eliminando dall'articolo 13 comma 1 la limitazione della "licenza globale di progetto" ai "Paesi membri dell'UE o della NATO" in modo da poter gestire le collaborazioni non solo col Regno Unito su base bilaterale, ma anche con altri Paesi di provata affidabilità non facenti parte della Nato o dell'Unione europea (in particolare Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera) o con altri con cui stipulare specifici accordi, in particolare nel quadro di quelli *Government-to-Government*. Si darebbe così attuazione anche ad una previsione già presente nella Legge 185/90, ma mai applicata, che consente di facilitare le operazioni "contemplate da apposite intese intergovernative" (art. 9 comma 4).

### *5.2 Definizione di specifici accordi fra Italia e Regno Unito relativi al settore della difesa*

Le modifiche proposte alla Legge 185/90 hanno un carattere urgente perché vi è un forte interscambio di parti e componenti militari fra Italia e Regno Unito sia per i programmi intergovernativi (Eurofighter Typhoon, Tempest e Meteor) destinati alle rispettive Forze Armate e all'esportazione, sia per i programmi industriali di società transnazionali (Leonardo e Mbd), sia per forniture nell'ambito delle rispettive

filieri produttive. La modifica alla legge dovrebbe, quindi, essere affrontata tempestivamente, anche considerando che ne beneficerebbero altri Paesi alleati e amici.

Sarebbe, però, utile muoversi parallelamente anche verso uno o più accordi di cooperazione bilaterale che consentirebbero di inquadrare meglio e più efficacemente la collaborazione italo-britannica, coprendo anche gli altri aspetti potenzialmente critici o che, comunque, potrebbero essere meglio strutturati.

Una soluzione potrebbe essere rappresentata da un accordo quadro fra i due Ministeri della Difesa per affrontare tutti gli aspetti della collaborazione militare sul piano operativo, dello scambio di informazioni, della ricerca e sviluppo, del procurement, della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'interscambio di prodotti militari. Ovviamente in alcuni settori valgono in misura più o meno ampia gli accordi e le regole Nato, ma, come per gli Stati Uniti, vi sono margini per poterli rafforzare. Un accordo quadro potrebbe prevedere la possibilità di mettere successivamente a punto accordi tecnici aggiuntivi per regolamentare più compiutamente la collaborazione. Lo sforzo e l'impegno, anche temporale, richiesto da un accordo quadro che dovrebbe essere portato a ratifica potrebbero essere compensati dalla possibilità di avere un ombrello giuridico per gli accordi tecnici che, in questo caso, potrebbero essere direttamente sottoscritti. L'accordo quadro potrebbe approfondire e concretizzare i contenuti del SoI sottoscritto dai due ministri della Difesa il 16 luglio 2018<sup>111</sup>.

Ancorché limitato al "reciproco procurement per la difesa", un valido esempio è dato dal MoU fra Italia e Stati Uniti firmato il 20 ottobre 2008 e entrato in vigore il 3 maggio 2009<sup>112</sup>, dopo appena sei mesi e mezzo grazie all'utilizzo del poco usuale strumento della ratifica presidenziale. Il campo di applicazione è abbastanza ampio, affrontando la ricerca e sviluppo e l'approvvigionamento di beni e servizi da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa. Il MoU regola, quindi, i principi generali, le compensazioni, i diritti doganali e dazi, le procedure di acquisizione, la partecipazione industriale, la sicurezza delle informazioni, con uno specifico Annesso sui servizi di assicurazione della qualità. Con tale accordo si è anche fornita una cornice giuridica ad altri accordi tecnici nel frattempo firmati fra cui uno dei più importanti è quello sulla Security of Supply del 1° agosto 2006.

Un'altra soluzione, tenendo conto dell'attuale urgenza, potrebbe essere

<sup>111</sup> Si veda: Ministero della Difesa, *Farnborough International Air Show. Trenta: "Siamo un grande Paese, con grandi prospettive. Non dobbiamo mai dimenticarcelo!"*, Farnborough, 17 luglio 2018, [https://www.difesa.it/Primo\\_Piano/Pagine/il-ministro-trenta-al-farnborough-international-air-show-2018.aspx](https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/il-ministro-trenta-al-farnborough-international-air-show-2018.aspx).

<sup>112</sup> Repubblica italiana e Stati Uniti, *Memorandum di intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente il reciproco procurement per la difesa*, 3 aprile 2009, <https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reperti/III/Documents/MoUITUSAReciprocoProcurementperlaDifesa2.pdf>.

rappresentata dalla parallela e contemporanea finalizzazione di un MoU tecnico limitato al settore della difesa che prenda a riferimento solo una parte dello SoI sottoscritto dai due ministri della Difesa il 16 luglio 2018. In particolare, si potrebbe fare riferimento al punto 6:

To preserve and enhance our national and European technological and industrial bases, we will encourage further development of a collaborative, robust, and competitive defence industrial sector. In particular, we will work to: [...] b. optimize acquisition; [...] d. minimize costs; [...] f. identify and develop technological benefits and efficiencies, relating to defence collaboration, research, development and acquisition.

*aggiornato 22 marzo 2021*

## Lista degli acronimi

Ams	Alenia Marconi Systems
Bvraam	Beyond Visual Range Air-to-Air Missile
Camm-Er	Common Anti-air Modular Missile – Extended Range
Cert	Computer Emergency Response Teams
Eda	European Defence Agency (Agenzia europea per la difesa)
Edf	European Defence Fund (Fondo europeo per la difesa)
Edidp	European Defence Industrial Development Programme
Ehi	European Helicopter Industries Ltd
Jv	Joint venture
MoU	Memorandum of Understanding (memorandum d'intesa)
Netma	Nato Eurofighter Tornado Management Agency
Occar	Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti)
Paams	Principal Anti Air Missile System
Padr	Preparatory Action on Defence Research (Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa)
Pesc	Politica estera e di sicurezza comune
Pesco	Permanent Structured Cooperation (Cooperazione strutturata permanente)
Psdc	Politica di sicurezza e di difesa comune
Qfp	Quadro finanziario pluriennale
SoI	Statement of Intent (dichiarazione di intenti)
Spa	Strategic Partnership Arrangement
Ue	Unione europea
Uama	Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento



### Istituto Affari Internazionali (IAI)

L'Istituto Affari Internazionali (IAI) è un think tank indipendente, privato e non-profit, fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. Lo IAI mira a promuovere la conoscenza della politica internazionale e a contribuire all'avanzamento dell'integrazione europea e della cooperazione multilaterale. Si occupa di temi internazionali di rilevanza strategica quali: integrazione europea, sicurezza e difesa, economia internazionale e *governance* globale, energia e clima, politica estera italiana; e delle dinamiche di cooperazione e conflitto nelle principali aree geopolitiche come Mediterraneo e Medio Oriente, Asia, Eurasia, Africa e Americhe. Lo IAI pubblica una rivista trimestrale in lingua inglese (*The International Spectator*), una online in italiano (*AffarInternazionali*), tre collane di libri (*Global Politics and Security*, *Quaderni IAI* e *IAI Research Studies*) e varie collane di paper legati ai progetti di ricerca (*Documenti IAI*, *IAI Papers*, ecc.).

Via dei Montecatini, 17 - I-00186 Roma, Italia

T +39 06 6976831

[iai@iai.it](mailto:iai@iai.it)

[www.iai.it](http://www.iai.it)

## Ultimi DOCUMENTI IAI

Direttore: Alessandro Marrone ([a.marrone@iai.it](mailto:a.marrone@iai.it))

- 21 | 09 Ester Sabatino (a cura di), *La collaborazione italo-britannica nel settore della difesa e sicurezza dopo la Brexit*
- 21 | 08 Eleonora Poli e Margherita Salvia, *Unione europea: cittadinanza e beni comuni europei*
- 21 | 07 Valeria Branca, *Financing Infrastructure Investments for Local Communities*
- 21 | 06 Alessandro Marrone e Karolina Muti, *La difesa missilistica dell'Europa e l'Italia: capacità e cooperazione. Executive summary*
- 21 | 05 Alessandro Marrone and Karolina Muti (eds), *Europe's Missile Defence and Italy: Capabilities and Cooperation*
- 21 | 04 Eleonora Poli, Monika Sie Dhian Ho and Brigitte Dekker, *Van Wittel/Vanvitelli Roundtable Policy Report*
- 21 | 03 Leopoldo Nuti, *NATO's Role in Nuclear Non-Proliferation and Arms Control: A (Critical) History*
- 21 | 02 Flavia Fusco, *Countering Zero-Sum Relations in the Middle East: Insights from the Expert Survey*
- 21 | 01 Jacopo Venturi, *L'Unione europea oltre il trauma. Secondo Dialogo di cittadinanza sul futuro dell'Europa*
- 20 | 22 Ester Sabatino et al., *The Quest for European Strategic Autonomy – A Collective Reflection*